



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 110 SITZUNG
19.11.1992



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

ROMANO Francesco <i>(Gruppo Socialista Italiano)</i>	pag.	3-8-9-15-17-20-25-26-35
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	4-25-27-33-36
RELLA Alberto <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	4-6-24-41
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	5-8-10-45
BRUGGER Siegfried <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	6
TRIBUS Arnold <i>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	"	7-38
LEVEGHI Mauro <i>(Gruppo Socialdemocratico Italiano)</i>	"	35
MERANER Gerold <i>(Gemischte Fraktion)</i>	"	42
BERGER Franca <i>(Gruppo Misto)</i>	"	44
CRAFFONARA Italo <i>(Gruppo Liberale Italiano)</i>	"	47
NEGHERBON Livio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	48
KASERER Robert <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	49
ANDREOTTI Carlo <i>(Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)</i>	"	51

DUCA Aldo
(Gruppo Socialista Italiano)

pag. 52

PINTER Roberto
(Gruppo Misto)

" 53

INDICE


Disegno di legge n. 72:
Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta
regionale)

pag. 1.

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 72:
Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-
Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1



Presidenza del Vicepresidente Tretter

Ore 10.08

PRESIDENTE: Prego i signori consiglieri di prendere posto e di procedere all'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

BENUSSI: (segretario):(legge il processo verbale)
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale risulta approvato.

Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i cons. Bazzanella, Bolognini, Degaudenz, Frasnelli, Giacomuzzi, Jori, Kofler, Lorenzini, Marzari, Mayr, Peterlini e Ricci.

Proseguiamo con la trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 72: Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta regionale)**.

Ieri avevamo approvato l'art. 50.

Art. 51

Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di cui al precedente articolo 13, riservate ai Consigli comunali nonché quelle che le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre alla Giunta provinciale competente, nonché gli atti per il bando di posti, l'assunzione di personale e tutte le deliberazioni concernenti il personale e che comportano delle ulteriori spese per l'amministrazione.

2. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro otto giorni dall'affissione all'albo pretorio:

- a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
- b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

2 bis. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.

3. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta quando un terzo dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritengono viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

4. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 51

Beschlüsse, die der vorangehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegen

1. Der vorangehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegen die Beschlüsse nach dem Artikel 13, die den Gemeinderäten vorbehalten sind, sowie diejenigen, welche die Gemeindeausschüsse aus eigener Initiative der zuständigen Landesregierung unterbreiten wollen sowie die Akte der Ausschreibung von Stellen, der Einstellung von Personal und alle Beschlüsse, die das Personal betreffen und Mehrausgaben für die Verwaltung mit sich bringen.

2. Die Beschlüsse, die in die Zuständigkeit des Gemeindeausschusses fallen und die nachstehend aufgeführten Sachgebiete betreffen, werden der Kontrolle in den Grenzen der aufgezeigten Gesetzeswidrigkeiten unterworfen, wenn ein Drittel der Ratsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der den Antrag begründenden Gesetzesverletzung binnen acht Tagen nach dem Aushang an der Amtstafel der Gemeinde beantragt:

- a) Ankäufe, Veräußerungen, Auftragsvergaben und alle Verträge im allgemeinen;
- b) Beiträge, Vergütungen, Entgelte, Erstattungen und Zahlungsbefreiungen für Verwalter, Bedienstete oder Dritte;
- c) Einstellungen, Rechtsstellung und Besoldung des Personals.

2 bis. Gleichzeitig mit dem Aushang an der Amtstafel sich die Beschlüsse nach Absatz 2 den Fraktionssprechern des Gemeinderates zu übermitteln.

3. Innerhalb derselben Frist nach Absatz 2 können ferner die Beschlüsse des Gemeindeausschusses der Kontrolle unterworfen werden, wenn ein Drittel der Ratsmitglieder sich in einem schriftlichen und begründeten Antrag erklärt, daß die Beschlüsse unter Mißachtung der Zuständigkeit oder im Widerspruch zu Grundsatzbeschlüssen des Gemeinderates gefaßt worden sind.

4. Der vorangehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegen jene Beschlüsse nicht, die lediglich der Ausführung anderer Beschlüsse dienen.

Änderungsantrag Assessor Romano:

1. Der vorangehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegen die Beschlüsse nach dem Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben a), b), c), d), f), g) und i), die den Gemeinderäten vorbehalten sind, sowie diejenigen, welche die Gemeindeausschüsse aus eigener Initiative der zuständigen Landesregierung unterbreiten wollen, sowie die Beschlüsse über die Verfahren für die Einstellung von Personal und die anderen Akte betreffend das Personal, die keinen bindenden Inhalt haben, welche neue finanzielle Lasten für die Verwaltung mit sich bringen.

Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Assessors Romano zu Absatz 1, gez.: Romano, Pellegrini und Morandini:

Bei Absatz 1 werden nach den Worten "welche die" die Worte "Gemeinderäte und" eingefügt.

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

1. Der vorangehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegen die Beschlüsse nach dem Artikel 13, die den Gemeinderäten vorbehalten sind, sowie diejenigen, welche die Gemeinderäte und die Gemeindeausschüsse aus eigener Initiative der zuständigen Landesregierung unterbreiten wollen sowie die Akte der Ausschreibung von Stellen, der Einstellung von Personal und alle Beschlüsse, die das Personal betreffen und Mehrausgaben für die Verwaltung mit sich bringen.

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

2. Die Beschlüsse, die in die Zuständigkeit des Gemeindeausschusses fallen und die nachstehend aufgeführten Sachgebiete betreffen, werden der Kontrolle in den Grenzen der aufgezeigten

Gesetzwidrigkeiten unterworfen, wenn ein Fünftel der Ratsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der den Antrag begründenden Gesetzesverletzung beantragt. Der Antrag ist der Gemeinde und der Landesregierung innerhalb von 10 Tagen ab der letzten Zustellung der Beschlüsse des Gemeindeausschusses an die Fraktionssprecher weiterzuleiten:

Änderungsantrag Abg. Tribus:

2. Die Beschlüsse, die in die Zuständigkeit des Gemeindeausschusses fallen und die nachstehend aufgeführten Sachgebiete betreffen, werden der Kontrolle in den Grenzen der aufgezeigten Gesetzwidrigkeiten unterworfen, wenn ein Fünftel der Ratsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der den Antrag begründenden Gesetzesverletzung binnen acht Tagen nach dem Aushang an der Amtstafel der Gemeinde beantragt:

Änderungsantrag zu Absatz 2 gez.: Romano, Pellegrini und Morandini:
Im Absatz 2 werden die Worte "acht Tage" durch "zehn Tage" ersetzt.

Änderungsanträge Abg. Benedikter + Tribus:

3. Innerhalb derselben Frist nach Absatz 2 müssen ferner die Beschlüsse des Gemeindeausschusses der Kontrolle unterworfen werden, wenn ein Fünftel der Ratsmitglieder in einem schriftlichen und begründeten Antrag erklärt, daß die Beschlüsse unter Mißachtung der Zuständigkeit oder im Widerspruch zu Grundsatzbeschlüssen des Gemeinderates gefaßt worden sind.

PRESIDENTE: All'art. 51 sono stati presentati diversi emendamenti di cui do lettura.

Al comma 1, a firma dell'assessore Romano:

"1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g) ed i) riservate ai Consigli comunali, quelle che le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre alla Giunta provinciale competente nonché le deliberazioni concernenti le procedure per l'assunzione di personale e gli altri atti relativi al personale, a contenuto non vincolato, che comportino nuovi oneri finanziari per l'amministrazione."

Al comma 1, a firma del cons. Benedikter:

"1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di cui al precedente articolo 13, riservate ai Consigli comunali nonché quelle che i consigli e le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre alla Giunta provinciale competente, nonché gli atti per il bando di posti, l'assunzione di personale e tutte le deliberazioni concernenti il personale e che comportano delle ulteriori spese per l'amministrazione.

E' stato presentato un subemendamento, a firma dell'assessore Romano, che recita: al comma 1 dopo le parole "quelle che" sono aggiunte le parole "i consigli e".

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Per quanto riguarda il primo emendamento, ne abbiamo parlato anche in riunione congiunta, insistiamo per l'accoglimento di quello e qui vorremo chiarire una cosa, quando parliamo dell'art. 13 di controllo preventivo di legittimità, solamente con riferimento ad alcuni punti, è perchè la nostra legislazione è diversa da quella statale e ci sono alcune delibere che non vanno al controllo di legittimità.

Quindi volevamo mantenere la situazione attuale.

Per quanto riguarda il punto 2 la Giunta non concorda sull'emendamento Benedikter, se non nella parte di modificare gli 8 giorni in 10 giorni, e qui abbiamo presentato un subemendamento, non concordiamo nemmeno sull'emendamento Tribus.

Per quanto riguarda il comma 3 la Giunta non concorda sull'emendamento

Benedikter-Tribus, che sono identici.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione il subemendamento della Giunta al comma 1.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 11 voti contrari e 4 astenuti.

Pongo in votazione l'emendamento al comma 1, così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 17 voti contrari e 1 astenuto.

Cons. Benedikter, lei ritira il proprio emendamento?

BENEDIKTER: Herr Präsident, ich ziehe ihn nicht zurück, aber ich bin der Ansicht, daß durch die Genehmigung des Änderungsantrages von Assessor Romano mein Antrag überholt ist.

(Signor Presidente, non lo ritiro. Tuttavia ritengo che con l'approvazione dell'emendamento dell'Assessore Romano il mio emendamento sia da considerarsi superato.)

PRESIDENTE: Volevo soltanto il suo assenso.

Do lettura dell'emendamento a firma del cons. Benedikter al comma 2:

"2. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata da inoltrare al comune e alla Giunta provinciale, entro 10 giorni dall'ultima notifica, ai capigruppo consiliari, delle delibere della giunta:"

Sempre al comma 2 è stato presentato un altro emendamento a firma del cons. Tribus:

"2. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro otto giorni dall'affissione all'albo pretorio:"

Qualcuno intende intervenire? la parola al cons. Rella.

RELLA: Grazie, Presidente. Stabilire che è necessario un terzo dei consiglieri per sottoporre ad un controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, pretendere che questa funzione importante e delicata possa essere attivata solo quando un terzo dei consiglieri sottoscrive, significa negare alla quasi totalità dei comuni che votano con la proporzionale, la possibilità di attivare questa funzione delicata e importante, che deve essere garantita ai consigli comunali.

La proposta di limitarlo ad un quinto è una proposta ragionevole, anch'essa probabilmente nega la possibilità di attivazione in molti consigli comunali.

Ora siccome sono escluse quasi tutte le altre azioni di controllo tradizionali, che oggi possono essere attivate anche da un singolo consigliere comunale, che invoca l'intervento della Giunta provinciale a controllo di un atto già assunto dalla giunta comunale.

Qui si prevede una procedura del tutto nuova, però nel momento in cui c'è un rilievo sull'illegittimità dell'atto, bisogna consentire che questa funzione possa essere svolta nei comuni, altrimenti resta sulla carta, è una finzione, è la negazione della possibilità di attivare da parte delle minoranze in genere un atto di questo tipo, cioè solo la maggioranza avrebbe i numeri per sollevare un'eccezione di illegittimità dell'atto della propria giunta comunale. La cosa è assurda.

Quindi sarebbe anche grave che la Giunta regionale e la maggioranza negassero questa modificazione e quindi di consentire che possa essere attivata la richiesta di verifica da parte dell'organo di controllo sull'atto della giunta con una dimensione praticabile nei comuni.

Mi auguro che si ridiscuta questo problema e si accolgano gli emendamenti Tribus-Benedikter, uguali sostanzialmente, almeno per la parte relativa alla misura richiesta, al numero di firme di consiglieri richiesta, altrimenti significherebbe negare la possibilità ai consigli comunali di attivarsi sugli atti della giunta.

Mi riservo di intervenire di nuovo, perché credo che sia del tutto ragionevole la sollecitazione fatta alla giunta, altrimenti faremo un altro atto che peggiorerebbe l'impianto nostro rispetto a quello che viene definito in campo nazionale.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, ovviamente interverrò anche sull'articolo perché mi pare che questo problema che è stato sollevato dagli emendamenti, anche se gli emendamenti hanno l'obiettivo di aumentare la possibilità di poter esperire l'azione di controllo da parte degli aventi diritto, mi pare sia marginale.

Tuttavia, rispetto alla possibilità di avere e di muovere un numero di consiglieri tale che sia un terzo del consiglio comunale, di fatto vanifica qualsiasi possibilità di controllo, per quanto riguarda tutti gli atti illegittimi, ma anche su tutto il resto.

Quando affronteremo nel senso generale dell'articolo avremo la possibilità di contestare sul piano dei principi l'impostazione che anche la 142, limitatamente agli articoli che vanno dal 40 al 47 una serie di norme contenute in questi articoli che sono veramente liberticidi.

Mi meraviglia che l'opposizione di sinistra, tanto sensibile ai problemi della gestione democratica delle assemblee di lingua tradizione, si siano fatti ingabbiare in quella grande ammucciata che ha costituito la maggioranza parlamentare sul disegno di legge dell'on. Gava e già il cognome di questo famigerato esponente della D.C. è sintomo di tutta quella che è la negazione della trasparenza e della corretta funzionalità degli enti. Quanto è stato Ministro dell'Interno abbiamo potuto constatare la sua efficienza nel demolire l'impianto del Ministero degli Interni.

Quindi sotto questo profilo non abbiamo alcuna sorpresa, la nostra sorpresa nasce quando le sinistre anche oggi cercano di inventare il problema o si pensa che esista il problema quando a livello nazionale tutti concordi nell'ammucciata famosa di cui tanto si è parlato, hanno deciso di approvare la 142 con tutte le norme che sono contenute con i principi ispiratori, che sono stati trasferiti anche in questo disegno di legge.

Quindi votiamo l'emendamento presentato dai colleghi, non possiamo condividere l'atteggiamento del P.D.S, quando su questa riforma è andato a braccetto con l'on. Gava e con la D.C.

Quindi voteremo l'emendamento, ma lo votiamo in termini molto pacati, perché ci rendiamo conto che aumentare da un terzo ad un quinto non significa mettere nella condizione il consigliere comunale o il cittadino, perché anche con il sistema vigente il cittadino aveva la possibilità di impugnare le delibere, aveva la possibilità di fare opposizione alla giunta provinciale amministrativa.

A questo proposito una piccola parentesi. Fin tanto che il controllo di legittimità è affidato ad un organo politico qual è rappresentato dalla Giunta provinciale, sappiamo fin dall'inizio che questo sarà un controllo politico e quindi a seconda dei sindaci, a seconda delle maggioranze, a seconda se esista o meno omogeneità tra la maggioranza politica che governa la Giunta e la maggioranza politica che governa il comune, avremo la possibilità direttamente di poter vedere se questo controllo può essere di fatto realizzato.

Siamo molto scettici, abbiamo 45 anni di storia alle spalle, abbiamo sempre visto che laddove vi è omogeneità tra le maggioranze che regolano l'amministrazione provinciale o organo del controllo e le maggioranze che governano i comuni, evidentemente se esiste questa omogeneità sappiamo fin dall'inizio che il controllo non sarà per nulla esercitato.

Quindi, riservandomi di intervenire sul contesto generale dell'articolo, dichiaro che

voteremo a favore dell'emendamento, anche se non risolve il problema, ma diamo a questo punto la camomilla a queste forze politiche che avrebbero dovuto rappresentare l'opposizione e che invece hanno rappresentato l'omologazione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Brugger.

BRUGGER: Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte das bestätigen, was wir innerhalb der Koalitionsparteien vereinbart haben und zwar daß wir der Meinung sind, daß die Beschlüsse der Gemeinderäte derart wesentlichen Kontrollen unterliegen, daß die Kontrollen, die bereits heute bestehen und die Möglichkeiten, die weit über diesen Artikel hinausgehen - es wird schließlich auch in einem Übergangartikel ganz ausdrücklich auf die Kontrollen Bezug genommen, die so bleiben wie sie bisher gewesen sind - ausreichen. Wir sind deshalb der Meinung, daß das Drittel, das es braucht, um gerade Gesetzesverletzungen festzustellen, auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Wir möchten nicht noch einen kleineren Prozentanteil vorsehen, weil wir der Meinung sind, daß dieser ganz kleine Prozentanteil auch dafür verwendet werden könnte, um Obstruktion in demokratisch gewählten Gemeinderäten zu machen.

Deshalb ist unsere Partei der Auffassung und ich glaube auch die Koalitionsparteien, daß genügend Kontrollmöglichkeiten vorhanden sind, die weit über diesen Artikel hinausgehen, daß deshalb das eine Drittel gerechtfertigt ist und wenn es schon Gesetzesverletzungen gibt, dann bin ich einfach der Meinung, daß sich auch genügend Leute finden, um das Drittel dann auch tatsächlich zusammenkommen zu lassen.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Io vorrei confermare ciò che abbiamo già concordato con i partiti di coalizione: riteniamo che le deliberazioni dei consigli comunali siano soggette a tali e importanti controlli che gli stessi controlli oggi esistenti e le possibilità che vanno ben oltre questo articolo siano del tutto sufficienti - dopotutto anche nella norma transitoria si fa espressamente riferimento ai controlli che rimangono tali e quali erano prima -. Per questo noi riteniamo che un terzo dei consiglieri, necessario per stabilire le eventuali illegittimità, sia in ogni caso giustificato. Non vorremmo che si inserisse una percentuale minore, perché riteniamo che in tal modo si potrebbe fare del ostruzionismo nei consigli comunali.

Per questo il nostro partito crede - e penso lo credano anche i partiti di coalizione - che ci siano abbastanza possibilità di controllo che vanno ben oltre questo articolo e che quindi un terzo dei consiglieri sia del tutto giustificato. E se si dovessero verificare violazioni di illegittimità, basterà cercare di riunire questa percentuale di consiglieri.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire per la seconda volta il cons. Rella.

RELLA: Presidente, voglio essere molto preciso su questo aspetto. La legge 142, art. 45 ha definito due modalità per sottoporre al visto preventivo di legittimità, una è quella che riguarda i comuni che votano con la proporzionale e sono i comuni maggiori oltre i 5 mila abitanti, un'altra per i comuni minori, sotto i 5 mila abitanti e prevede un terzo per i comuni oltre i 5 mila, un quinto per i comuni sotto i 5 mila. Questo secondo la legge 142.

Questa norma esclude tutti i comuni dell'Alto Adige salvo Bolzano, Merano e Bressanone, in nessun altro comune sarà possibile attivare il visto preventivo di legittimità su atti che sono soggetti ad un controllo speciale, in quanto sono limitati alla fattispecie degli acquisti, contributi amministratori e trattamento economico del personale, sono casi limitati, però sono i casi più delicati.

Laddove si avverte il vizio di legittimità il consiglio comunale può attivare questo opportuno preventivo visto, non il blocco dell'attività amministrativa, riguarda solo le tre fattispecie

limitate, però bisogna che questo possa attivarsi, perchè la facoltà che rimane al consiglio comunale è quella di ricorrere alla magistratura.

L'obiettivo che si pone la legge è quello di un visto preventivo di legittimità da parte del segretario comunale, un visto preventivo quando l'amministrazione ritiene di volerlo avere dalla giunta provinciale, oppure quando una quota consistente, quando mai un quinto di consiglieri riesce a motivare le ragioni di legittimità in modo paralizzante, lo fa quando ci sono delle ragioni sostenibili, però bisogna che sia praticabile, la norma così come è formulata non è praticabile nei comuni.

Allora significa aver aggirato la 142, sapendo che la situazione locale è diversa e particolare, averla aggirata e rendere inefficace questo strumento che la legge prevede. O si arriva ad una differenziazione, dicendo per i comuni di una certa dimensione un terzo, per gli altri un quinto, per esempio i comuni con più di 10 mila abitanti debbono trovare l'iniziativa di un terzo, i comuni sotto i 10 mila abitanti un quinto, questo salverebbe le preoccupazioni non dichiarate, ma evidenti del SVP, in questo modo si andrebbe in senso positivo.

La questione riguarda allo stesso modo anche la situazione trentina, finché non si cambia il sistema elettorale, difficilmente un terzo dei consiglieri comunali nei comuni minori è in grado di assumere l'iniziativa, un quinto sì, ma solo nei casi in cui ravvisa ci siano queste condizioni di legittimità.

Ribadisco. Altrimenti voi negate la norma della 142 e obbligate a ricorrere al Magistrato e non mi pare questo un processo nè culturalmente, nè politicamente, nè civilmente positivo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Tribus.

TRIBUS: Ich begreife die Sorge des Fraktionssprechers der Südtiroler Volkspartei wirklich nicht. Es geht hier um eines der wenigen Instrumente der Transparenz, die wir in diesem Gesetz vorsehen. Es ist ja eigentlich eine unsinnige Befürchtung, die Brugger äußert, weil ja erstens im Gesetz genau vorgegeben wird, wann ein solcher Mechanismus überhaupt aktiviert werden kann. Es geht um ganz präzise Fälle wie Ankäufe, Veräußerung, alle Vergütungen und Erstattungen und um die Einstellung und Besoldung des Personals. Zweitens ist ja eine derartige Einschränkung dadurch schon gegeben, daß ja ein Fünftel der Ratsmitglieder einen Antrag einbringen muß, wo die Gesetzesverletzung begründet wird. Also es geht ja hier um die Verletzung von Gesetzen. Es geht nicht um eine ausschließlich politische Kontrolle. Diese erfolgt ja auf einer anderen Ebene. Es geht hier ausschließlich darum, wenn das Gesetz nach Meinung von einer Anzahl von Gemeinderäten verletzt wird und es bedarf schon einer sehr eigenartigen Konzeption von Rechtsstaatlichkeit, wenn Brugger fürchtet, auf diese Weise könnte man eine Vermischung zwischen einer Rechtmäßigkeitskontrolle und einer politischen Kontrolle fordern. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Deshalb müssen wir wirklich beklagen, daß auf der einen Seite alles das, was relativ unwichtig ist, ein bestimmtes Entgegenkommen gezeigt wird, aber immer dann, wenn es um das Wesen, die Säulen des neuen Gesetzes geht, dann schließt sich die Öffnung der Koalitionspartner gegen die Minderheit in einer verdächtigen Art und Weise. Ich meine, wenn man nicht imstande ist, zumindest vorzusehen, daß immer dann man einschreiten kann, wenn Gesetzesübertretungen befürchtet sind, dann tun wir so, als sei erstens ein Gemeinderat nicht in der Lage darüber zu befinden und zweitens man delegiert wirklich, wie bereits der Kollege Rella gesagt hat, den ganzen Sachbereich an die Magistratur. Wir sagen, gut, die Gemeinde ist unfähig über die Rechtmäßigkeit selbst zu entscheiden, also mögen die Gerichte sprechen. Ich glaube, in einer Zeit, die wir in den letzten Monaten miterlebt haben, müßte es die politische Führung des Landes und der Gemeinden doch vermeiden, daß es soweit kommt. Sie müßte zuerst alle Instrumente und Elemente der Selbstkontrolle ausnützen, um zu vermeiden, daß diese außerhalb der Gemeindestuben zu erfolgen hat. Darum geht es. Es muß sich ja, wie in den Abänderungen vorgesehen ist, um begründete Anträge

handeln und zwar begründet immer dann, wenn Gesetzesverletzungen bestehen. Also wir müssen wirklich festhalten an der Unterscheidung zwischen der Rechtsmäßigkeitkontrolle und der politischen Kontrolle, die dadurch nicht berührt wird.

(Non riesco veramente a capire le preoccupazioni del capogruppo della Südtiroler Volkspartei. Qui si tratta di uno dei pochi strumenti di trasparenza previsti dal presente disegno di legge. E' un timore infondato quello espresso dal collega Brugger, in quanto nel disegno di legge viene espressamente indicato quando deve venire attivato un simile meccanismo. Si tratta di fattispecie ben definite, come acquisti, alienazioni, contributi e indennità, assunzioni e trattamento economico del personale. In secondo luogo una limitazione c'è già, per il fatto che un quinto dei consiglieri deve fare la richiesta per verificare l'illegittimità. Questo articolo riguarda in fondo la violazione di norme. Non si tratta solo del controllo politico che avviene comunque ad un altro livello. Qui si tratta esclusivamente del fatto se un certo numero di consiglieri ritengono ci sia stata una violazione di legge. E ci vuole ben una strana concezione dello stato di diritto, se si teme, come il collega Brugger, che in tal modo potrebbe verificarsi una commistione tra controllo di legittimità e controllo politico. Sono due aspetti diversi. Per questo noi vorremmo lamentare il fatto che quando si discuteva di piccole cose insignificanti si è cercato di venirci incontro, mostrando una certa disponibilità, mentre sulle cose sostanziali, sui pilastri di questa nuova legge, la maggioranza si è chiusa nei confronti della minoranza in modo alquanto sospetto. Io credo che se non si è nemmeno in grado di prevedere almeno la possibilità di intervenire quando sono ipotizzabili violazioni di legge, allora si agisce come se il consiglio comunale non fosse in grado di giudicare in merito e si delega quindi, come ha detto il collega Rella, tutto alla magistratura. E così noi diciamo: bene, il consiglio comunale è incapace di decidere da solo sulla legittimità, e allora sarà la magistratura ad indagare. Io credo che viste le situazioni a cui abbiamo assistito ultimamente, le forze politiche della nostra provincia e dei comuni dovrebbero evitare che si arrivi a tanto. Dovrebbero prima cercare di esaurire tutti gli strumenti ed elementi di autocontrollo a loro disposizione, per evitare che poi tale controllo debba essere effettuato da fuori. Di questo si tratta. Del resto è previsto negli emendamenti, che per denunciare eventuali illegittimità si debba fare una richiesta scritta e motivata. Vorremmo quindi che si facesse un chiaro distinguo tra controllo di legittimità e controllo politico, che in tal modo non verrebbe pregiudicato.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Comprendo benissimo le motivazioni che sono state adottate e quella necessità permanente di trasparenza di regole di democrazia. La 142 parla di un terzo di consiglieri, siccome l'obiettivo è comune a questa legge ed abbiamo lavorato un po' tutti perché è una legge che diventa patrimonio di tutti e ancora una volta per dimostrare che la Giunta non ha secondi scopi quando si tratta di regole di democrazia, ho presentato in questo momento un emendamento che penso potrebbe soddisfare tutti, portando al 25% questa facoltà, quindi da un terzo ad un quarto.

Penso in questo modo di venire incontro a quelli che sono i vostri timori, è solamente per dimostrare la disponibilità affinché questa sia una legge di tutti e non una legge della Giunta imposta all'aula!

PRESIDENTE: E stato presentato un subemendamento a firma del cons. Romano. Qualcuno intende intervenire? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, con una battuta, rivolgendomi in maniera irrituale all'assessore, ho definito la sua proposta, se dovesse rientrare nel termine generale del condono, non so se condono previdenziale o tributario, conoscendo la personalità dell'assessore Romano si debba intendere il

condono previdenziale.

Cosa significa il 25% di 15? Lei mi deve significare il reale obiettivo del 25% quando un consiglio comunale è formato da 15 consiglieri, cosa significa il 25% di 15? E' un quarto, allora 15 diviso 4 fa 3 consiglieri e 82 e bisogna avere la firma di 3, 82 per poter esperire le modalità previste dall'emendamento, a meno che non si intenda un arrotondamento per eccesso o per difetto, se fosse per eccesso arriveremo a 4 consiglieri, se fosse per difetto arriveremo a 3, il che sarebbe la sostanza dell'emendamento presentato dai cons. Tribus e Benedikter, i quali, per quanto riguarda la possibilità di poter chiedere il controllo preventivo di legittimità su quel tipo di delibera, estendendo la possibilità ad un quinto dei consiglieri, avrebbe comunque raggiunto l'obiettivo dell'emendamento presentato dall'assessore Romano, quando parla del 25%.

Allora bisogna sapere preventivamente, prima di poter votare, se questo 25% deve essere conteggiato in termini di frazione per difetto o per eccesso, perchè se fosse conteggiato per difetto noi ci troveremo nella condizione che andremo a votare un emendamento che ha lo stesso valore rispetto a quello presentato congiuntamente dai colleghi Benedikter e Tribus, quindi non ci sarebbe materia del contendere.

A questo punto chiedo formalmente all'assessore una interpretazione autentica del 25% in relazione ai decimali.

PRESIDENTE: Informo l'aula che non è un subemendamento, ma un emendamento al 2° comma dell'articolo. Ne do lettura: al comma 2 le parole "un terzo" sono sostituite dalle parole "un quarto", a firma Romano ed altri.

Ha chiesto la parola l'assessore Romano.

ROMANO: Volevo solo riferire che l'arrotondamento è per eccesso sia per legge che per prassi, quindi 3,82 significa 4.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter e Tribus ritenete di ritirare i vostri emendamenti al comma 2?

Il cons. Tribus lo ritira.

Pongo in votazione l'emendamento del cons. Benedikter.

E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Taverna.

BENUSSI: Taverna (*si*), Tononi (*no*), Tretter (*astenuto*), Tribus (*ja*), Valentin (*nein*), Viola (*si*), Zendron (*si*), Achmüller (*non presente*), Alber (*no*), Andreolli (*no*), Andreotti (*astenuto*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*si*), Berger (*si*), Bertolini (*nein*), Betta (*si*), Boato (*si*), Bolognani (*no*), Bolognini (*non presente*), Bolzonello (*si*), Brugger (*nein*), Casagranda (*astenuto*), Chiodi-Winkler (*si*), Craffonara (*si*), Degaudenz (*non presente*), Duca (*no*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*non presente*), Feichter (*nein*), Ferretti (*no*), Franceschini (*si*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*no*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*si*), Hosp (*nein*), Jori (*non presente*), Kaserer (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kuštatscher (*nein*), Leita (*non presente*), Leveghi (*non presente*), Lorenzini (*non presente*), Malossini (*no*), Marzari (*non presente*), Mayr (*non presente*), Meraner (*ja*), Micheli (*non presente*), Montali (*si*), Morandini (*no*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*no*), Oberhauser (*non presente*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*non presente*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*si*), Rella (*si*), Ricci (*non presente*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*no*), Tarolli (*no*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale sull'emendamento Benedikter:

votanti

47

si	19
no	25
astenuiti	3

Il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta che recita: le parole "un terzo" sono sostituite " da un quarto".

E' stata chiesta la verifica del numero legale.

Con 29 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti manca il numero legale, quindi sospendo i lavori per un'ora.

(ore 11.20)

(ore 12.19)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Dobbiamo ripetere la votazione con verifica del numero legale sull'emendamento della Giunta. Con 32 voti favorevoli e 4 astenuti il Consiglio approva l'emendamento della Giunta al comma 2.

Comunico che il Presidente ha intenzione di chiudere i lavori subito dopo l'approvazione di questo punto all'ordine del giorno.

Pongo in votazione il secondo emendamento della Giunta al comma 2.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

C'è un altro emendamento al 3° comma dei cons. Benedikter-Tribus identici, che recita:

"3. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma 2 devono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritengono viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio."

Qualcuno intende intervenire? Nessuno

Pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è respinto con 16 voti favorevoli.

E' stato ora presentato un altro emendamento al comma 3, a firma Romano, che recita: le parole "un terzo" sono sostituire dalle parole "un quarto".

Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato con 5 voti di astensione.

Sull'articolo ha chiesto la parola il cons. Taverna.

TAVERNA: Grazie, signor Presidente. Avevo preannunciato un intervento sull'art. 51 nel suo complesso. Ho anticipato, nel corso dell'intervento effettuato sull'emendamento presentato dai colleghi Tribus e Benedikter, che questo articolo che disciplina la materia dei controlli, è uno degli articoli fondamentali del disegno di legge ed è ovviamente ispirato dall'art. 45 della legge 142, che ha dettato il quadro di riferimento entro il quale si pongono ora, in modo rinnovato, i criteri del cosiddetto controllo sugli atti degli enti locali.

Questo articolo, così come è combinato, malgrado una parziale rettifica di tipo compromissorio, che prima ho definito appartenente alla logica del condono, non ha non soltanto

ripreso i termini precisi e specifici per i quali l'art. 45 della legge 142 aveva posto nella condizione di indicare rispettivamente il termine di un terzo e di un quinto, a seconda che i comuni fossero eletti a sistema proporzionale o maggioritario, in occasione invece del disegno di legge, oggetto di questa discussione, la maggioranza ha ritenuto di dover adottare la soluzione che è stata accettata e votata poc'anzi dal Consiglio regionale.

Riteniamo che questo articolo, che è fondamentale, che mette in dubbio la possibilità dell'esercizio del controllo, perchè quando diciamo che l'esercizio del controllo, per quanto riguarda quelle delibere che non sono tassativamente contenute nella legge di competenza della giunta, delibere che possono essere viziati da questioni di illegittimità, questo vizio deve essere denunciato e motivato, quindi vi è un obbligo di denuncia e di motivazione sulle base di un certo numero di consiglieri, che sono convinti della presenza di questi vizi di illegittimità o di competenza nel caso della visione globale dell'art. 51.

Ritengo allora che tutti gli articoli del disegno di legge n. 72, così come è stato votato dal Parlamento, il provvedimento legislativo che reca il n. 142, quello che avrebbe dovuto riformare, ma che non ha riformato l'ordinamento delle autonomie locali e se di riforma trattasi non possiamo che sottolineare che trattasi di una riforma peggiorativa, rispetto al quadro legislativo che poggiava sul testo unico del 1934.

Noi siamo andati indietro rispetto anche al testo unico del 1934, siamo andati indietro rispetto alla legislazione regionale esistente in materia, non abbiamo fatto nulla per rendere il controllo sugli atti degli enti locali da politico come oggi è, in quanto questo controllo è affidato ad un organo politico quale la Giunta provinciale, nemmeno abbiamo adottato quella formulazione che nel resto d'Italia ha assunto il nome di CORECO (comitato regionale di controllo), nel quale peraltro la legge prevede una serie di componenti, tra i quali anche i magistrati, quindi è pur vero che abbiamo assistito in questi ultimi giorni, nel grosso calderone, che è ormai diventata tangentopoli anche l'arresto di membri dei comitati regionali di controllo sugli atti amministrativi degli enti locali, noi non abbiamo avuto nemmeno il pudore di pensare che l'organo di controllo non dovesse essere più rappresentato da un organo politico, quale la giunta, ma dovesse essere invece rappresentato da un organo completamente spolitizzato, magari delegano alle sezioni periferiche della Corte dei conti la possibilità di intervenire nel controllo di legittimità.

Io sostengo anche la ragione del controllo di merito, non possiamo pensare, ecco una delle ragioni per cui il MSI è contro il disegno di legge oggetto di discussione, è stato contro la legge 142, perchè non può il MSI accettare il principio della sovranità policentrica, perchè con questo sistema si viene a teorizzare il principio della sovranità policentrica, cioè la sovranità non appartiene più, come la Costituzione afferma, al popolo, che la esercita attraverso le istituzioni, ma la sovranità appartiene, nel senso letterale e istituzionale che è assunto, attraverso la frazionalità del concetto unitario della sovranità che appartiene al popolo attraverso le sue libere istituzioni.

Anche sotto questo profilo allora non possiamo che ribadire la nostra contrarietà rispetto alla costruzione di questo articolo.

Se vediamo che di fatto e di diritto assistiamo alla impossibilità di coloro che sono legittimati dalla volontà popolare, che rappresentano la volontà popolare all'interno dei consigli comunali, questi soggetti sono inibiti, sono impotenti di fronte al loro diritto-dovere di rappresentare, nell'ambito delle funzioni di controllo l'interesse popolare senza vincolo di mandato, proprio per queste considerazioni, che sono molto elementari, non sto scoprendo nulla di nuovo, sto soltanto ragionando in termini che dovrebbero essere patrimonio di tutti, ma che in realtà con questo articolo e con altri che abbiamo visto, quello ad esempio che ha imposto al consiglio comunale l'obbligo di accettare o di respingere in toto gli statuti, ha imposto ad esempio l'obbligo di elezione del sindaco e della giunta, unitamente alla presentazione di un programma e unitamente alla sottoscrizione di un certo numero di consiglieri per la presentazione della lista degli assessori e per la presentazione del candidato alla carica

di sindaco, unitamente al programma sul quale le persone e gli organi, organo monocratico per quanto riguarda il sindaco, organo collegiale per quanto riguarda la giunta, gli organi devono essere cementati da un programma, sul quale devono convergere le sottoscrizioni di un certo numero di consiglieri.

Unitamente all'altro discorso della mozione di sfiducia, che deve essere di tipo costruttivo e a questo punto mi si dovrà dimostrare quale potrà essere la mozione di sfiducia costruttiva, se è vero che in certe realtà, come quella di Bari, quando ad esempio vista la impossibilità delle forze politiche di poter determinare il governo della città, si è arrivati ad una elezione della giunta e del sindaco che è stata etichettata come una elezione di organi che appartengono al mondo della sinistra, ma che si è dovuto realizzare con l'appoggio determinante dei consiglieri del MSI.

Anche sotto questo profilo non possiamo che convenire una volta di più la impossibilità vera, l'improponibilità di certe proposte, la impraticabilità delle stesse e soprattutto non possiamo, per quanto riguarda questo articolo, non criticarlo, in virtù del fatto che il sistema del controllo preventivo di legittimità, vale a dire se noi mettiamo l'atto nella condizione di poter essere osservato ed esaminato dall'organo di controllo, di cui prima facevo riferimento, che è un organo politico e non giurisdizionale, quindi una volta ancor di più si rileva e si determina il principio che deve essere politicamente, visto e considerato e fatto oggetto di controllo il provvedimento e non già sul piano della sua legittimità, sia da un punto di vista dell'assenza di vizi, oppure di abuso o di violazione di legge, è evidente che a questo punto non possiamo riconoscerci in questa visione, che è deformante e deformata della democrazia e di un corretto rapporto tra coloro che ricevono un mandato popolare, per quanto riguarda il fatto amministrativo, la vita stessa degli enti locali dei Comuni e d'altra parte impedire di fatto e di diritto di coloro che sono investiti di questa prerogativa, siano in condizione di impossibilità nel realizzare i termini ed i compiti a cui loro medesimi hanno ricevuto mandato da parte del corpo elettorale.

Potrei star qui a parlare per ore sul significato del disegno di legge, che va contro le esigenze della trasparenza, della necessaria responsabilizzazione dei nostri amministratori, questa è un disegno di legge, così come è stato nella pratica la 142 nel corso della sua esistenza, ma lo sarà anche il disegno di legge n. 72, una volta approvato, nella realtà della nostra comunità regionale e quindi degli enti a cui la norma avrà l'indirizzo, perchè assisteremo di fatto ad una deresponsabilizzazione, ad un esproprio delle prerogative proprie del consiglio comunale quale organo di controllo e di indirizzo e quindi quale organo nel quale vi è per davvero la rappresentanza popolare e vi è per davvero rappresentata la necessità che gli interessi morali e materiali della comunità possano trovare un punto di riferimento e questo punto possa per davvero contare, in relazione all'alto significato che a questo punto di riferimento si deve sicuramente rilevare e sottolineare, ma che in realtà purtroppo assisteremo all'esproprio totale di queste competenze e in ultima analisi allo svuotamento del mandato che il corpo elettorale ha dato ai propri rappresentanti, visto e considerato che i propri rappresentanti sono nella condizione di impossibilità di agire.

Queste ragioni sono alcune del complesso delle riserve, delle obiezioni e delle critiche che abbiamo ritenuto di aver espressamente e con forza esprimere in dibattito sull'articolato, lo abbiamo fatto anche in occasione del dibattito in discussione generale e lo abbiamo fatto anche con la presentazione di un'apposita relazione di minoranza e credo che, per quanto ci riguarda, il MSI ha ribadito la propria coerenza nella impostazione di dottrina, la propria coerenza nella impostazione politica e la propria coerenza di comportamenti che derivano dalla questione politica, dal momento in cui in Parlamento abbiamo assunto un comportamento decisamente contrario, comportamento ed atteggiamento politico che non può essere che contrario, anche di fronte a questo disegno di legge e quindi riaffermiamo ancora una volta la nostra più assoluta coerenza e limpidezza di ragionamento politico e di presenza politica.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 51 è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 9 astenuti.

Art. 52

Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti

1. Le deliberazioni indicate dall'articolo 51 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse la Giunta provinciale non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone entro il medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è sospeso per una sola volta se prima della sua scadenza la Giunta provinciale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se la Giunta provinciale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione alla Giunta provinciale delle deliberazioni dichiarate urgenti e soggette a controllo ha luogo entro otto giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta soggette a controllo, devono essere fatte pervenire in duplice copia, entro quindici giorni dalla data della loro adozione all'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia autonoma. Se la consegna viene effettuata a mano, l'ufficio provinciale ne accusa immediatamente ricevuta. Per le deliberazioni inviate a mezzo posta la data di arrivo in Provincia coinciderà con quella risultante dalla ricevuta di ritorno, se raccomandate, o con quella del protocollo dell'ufficio provinciale se trasmesse per vie ordinaria.

8. Qualora la Giunta provinciale venga a conoscenza di una deliberazione non inviata in termine, ne richiede l'invio e accerta le responsabilità. In questo caso, salve le sanzioni a carico dei responsabili a norma di legge, i termini per il controllo decorrono dalla data di ricevimento dell'atto.

9. Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione presentare alla Giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni soggette a controllo della stessa, e opposizione a tutte le altre deliberazioni alla Giunta comunale che ne sarà informata nella prima seduta successiva. L'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia autonoma, rispettivamente il Segretario comunale, ne accusano ricevuta.

Art. 52

Verfahren für die vorangehende Gesetzmäßigkeitskontrolle der Rechtsakte und des Haushaltsplanes

1. Die im Artikel 51 bezeichneten Beschlüsse werden vollstreckbar, wenn die Landesregierung nicht innerhalb von zwanzig Tagen nach deren Eingang eine Annullierungsmaßnahme verfügt und dies innerhalb der gleichen Frist der betroffenen Körperschaft mitgeteilt hat.

2. Die Gesetzmäßigkeitskontrolle umfaßt die Prüfung der Übereinstimmung des Rechtsaktes mit den geltenden Gesetzesbestimmungen und der Satzung der Körperschaft, wobei von jeder anderen Bewertung des verfolgten öffentlichen Interesses abgesehen wird.

3. In der Annullierungsmaßnahme werden auch unter Bezugnahme auf die allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung die verletzten Gesetzesbestimmungen angegeben.

4. Die Frist wird ein einziges Mal ausgesetzt, wenn vor ihrem Ablauf die

Landesregierung die beschließende Körperschaft um Erläuterungen oder ergänzende Angaben ersucht, die sie zur Beurteilung benötigt. In diesem Falle setzt die Frist für die Annullierung mit dem Erhalt der angeforderten Unterlagen wieder ein.

5. Die Beschlüsse werden vor dem Ablauf der Frist vollstreckbar, wenn die Landesregierung mitteilt, daß sie keine Gesetzmäßigkeitsmängel festgestellt hat.

6. Als dringend bezeichnete und der Kontrolle unterliegende Beschlüsse sind der Landesregierung binnen acht Tagen nach Beschlußfassung bei Strafe deren Verfalls zu übermitteln.

7. Die der Kontrolle unterliegenden Beschlüsse des Rates und des Ausschusses müssen binnen fünfzehn Tagen nach Beschlußfassung in doppelter Ausfertigung dem mit der Überwachung der örtlichen Körperschaften beauftragten Amt zugeleitet werden. Erfolgt die Übermittlung durch Boten, bestätigt das Provinzamt den Empfang der Sendung sofort. Für die auf dem Postwege eingeschrieben übermittelten Beschlüsse entspricht das Datum des Eingangs bei der Provinz dem Datum des Rückscheins; als Datum des Eingangs der auf dem ordentlichen Postweg übermittelten Beschlüsse gilt das Datum des Posteingangsbuches des Aufsichtsamtes der Provinz.

8. Erhält die Landesregierung Kenntnis von einem nicht fristgerecht übersandten Beschluß, so verlangt sie dessen Zusendung und stellt fest, wer die Verantwortung trägt. Unbeschadet der gesetzlichen Strafmaßnahmen gegen die Verantwortlichen beginnt in diesem Falle die Kontrollfrist am Tage des Empfanges des Rechtsaktes zu laufen.

9. Jeder Bürger kann gegen Beschlüsse, die der Kontrolle durch die Landesregierung unterliegen, während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Beschwerde bei diesem und gegen alle sonstigen Beschlüsse Einspruch beim Gemeindeausschuß erheben; dieser wird davon in der ersten folgenden Sitzung unterrichtet. Das mit der Aufsicht der örtlichen Körperschaften beauftragte Amt der autonomen Provinz bzw. der Gemeindegemeinschaft bestätigen den Empfang.

Änderungsantrag Abg. Tribus:

2. Die Gesetzmäßigkeitskontrolle umfaßt die Prüfung des Rechtsaktes im Hinblick auf die Gesetzesverletzungen, darunter auch die Übereinstimmung des Rechtsaktes mit den Bestimmungen der Satzung der Körperschaft der Nichtzuständigkeit und der Machtübersteigerung.

Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. Tribus zu Absatz 2, gez.: Romano:

Im Absatz 2 werden die Worte ", wobei von jeder anderen Bewertung des verfolgten öffentlichen Interesses abgesehen wird" hinzugefügt:

Änderungsantrag Assessor Romano:

4. Die Frist wird ein einziges Mal ausgesetzt, wenn vor ihrem Ablauf der Landeshauptmann oder der zuständige Landesrat die beschließende Körperschaft um Erläuterungen oder ergänzende Angaben ersucht, die sie zur Beurteilung benötigt. In diesem Falle setzt die Frist für die Annullierung mit dem Erhalt der angeforderten Unterlagen wieder ein.

Änderungsantrag Abg. Tribus:

9. Jeder Bürger kann gegen Beschlüsse, die im Artikel 51 angeführt sind, während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Beschwerde bei diesem und gegen alle sonstigen Beschlüsse Einspruch beim Gemeindeausschuß erheben; dieser wird davon in der ersten folgenden Sitzung unterrichtet. Das mit der Aufsicht der örtlichen Körperschaften beauftragte Amt der autonomen Provinz bzw. der Gemeindegemeinschaft bestätigen den Empfang.

PRESIDENTE: All'art. 52 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Al comma 2, a firma del cons. Tribus, che recita:

"2. Il controllo di legittimità comporta l'esame dell'atto sotto i profili della violazione di legge, tra cui anche la conformità dell'atto alle norme statutarie dell'ente, dell'incompetenza e dell'eccesso di potere."

A questo emendamento è stato presentato un sub/emendamento a firma della Giunta, che recita: al comma 2 sono aggiunte le parole "esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito".

Ha chiesto la parola l'assessore Romano.

ROMANO: Semplicemente per fare il quadro degli emendamenti. Si tratta di emendamenti tutti concordati, per cui la Giunta accetta l'emendamento Tribus e propone un sub/emendamento al comma 2, ed accetta anche l'emendamento al comma 9 presentato dal cons. Tribus.

Quindi gli emendamenti sono tutti accettati.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il sub/emendamento all'emendamento Tribus.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il sub/emendamento è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Pongo in votazione l'emendamento Tribus così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento Tribus è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Do lettura di un emendamento al comma 4 a firma di Romano:

"4. Il termine è sospeso per una sola volta se prima della sua scadenza il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore competente chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti."

Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento Romano è approvato all'unanimità.

C'è un altro emendamento al comma 9 a firma Tribus, che recita:

"9. Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione presentare alla Giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni elencate nell'articolo 51, e opposizione a tutte le altre deliberazioni alla Giunta comunale che ne sarà informata nella prima seduta successiva. L'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia autonoma, rispettivamente il Segretario comunale, ne accusano ricevuta."

Pongo in votazione l'emendamento Tribus.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento Tribus è approvato all'unanimità.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 52 è approvato a maggioranza con 5 voti contrari.

Art. 52 bis

Procedimenti per il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo

1. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte della Giunta provinciale è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 52.

2. La Giunta provinciale può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di

trenta giorni.

3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

4. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Art. 52 bis

Verfahren für die Kontrolle des Haushaltsvoranschlags und des Rechnungsabschlusses

1. Die Frist für die Prüfung des Haushaltsvoranschlags und des Rechnungsabschlusses durch die Landesregierung beträgt vierzig Tage. Mit Ablauf der Frist werden die Beschlüsse nach dem vorstehenden Artikel 52 vollstreckbar.

2. Die Landesregierung kann der betreffenden Körperschaft die Änderungen angeben, die an den Beträgen des Rechnungsabschlusses vorzunehmen sind, mit der Aufforderung, die Änderungen binnen höchstens dreißig Tagen vorzunehmen.

3. Wird der Rechnungsabschluß nicht innerhalb der gesetzlichen Frist beschlossen oder werden die Änderungen nicht innerhalb der Frist nach Absatz 2 vorgenommen oder wird der Beschluß zur Verabschiedung des Rechnungsabschlusses von der Landesregierung annulliert, so ernennt diese einen oder mehrere Kommissare für die Erstellung des Rechnungsabschlusses.

4. Bei der Prüfung des Haushaltsvoranschlags und des Rechnungsabschlusses umfaßt die Gesetzmäßigkeitskontrolle die Richtigkeit der Rechtsakte und die Übereinstimmung der buchhalterischen Angaben mit den den Beschlüssen beigefügten Belegen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 52/bis.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 52/bis è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 53

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per otto giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive decorso il termine finale della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 53

Veröffentlichung und Vollstreckbarkeit der Beschlüsse

1. Sämtliche Beschlüsse der Gemeinde werden veröffentlicht, indem sie für acht aufeinanderfolgende Tage an der Amtstafel der Körperschaft ausgehängt werden, sofern besondere Gesetzesbestimmungen nicht anderweitig verfügen.

2. Beschlüsse, die der vorangehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle nicht unterliegen, werden mit Ablauf der Veröffentlichungsfrist vollstreckbar.

3. Bei Dringlichkeit können die Beschlüsse des Rates und des Ausschusses durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder für unverzüglich vollstreckbar erklärt werden.

Änderungsanträge Abg. Benedikter + Tribus:

1. Sämtliche Beschlüsse der Gemeinde werden veröffentlicht, indem sie für zehn aufeinanderfolgende Tage an der Amtstafel der Körperschaft ausgehängt werden, sofern besondere Gesetzesbestimmungen nicht anderweitig verfügen. Die Veröffentlichung hat innerhalb von 10 Tagen ab Beschlußfassung zu erfolgen; im Falle von verspäteter Veröffentlichung können die allfälligen Betroffenen Einspruch bzw. Einwand erheben oder Berufung einlegen innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen, die ab Bekanntgabe des Rechtsaktes ablaufen.

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

2. Beschlüsse, die der vorangehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle nicht unterliegen, werden 10 Tage nach ihrer Veröffentlichung vollstreckbar.

Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. Benedikter, gez. Romano:

Im Absatz 2 werden die Worte "nach ihrer" durch die Worte "nach dem Beginn ihrer" ersetzt.

Änderungsanträge Abg. Benedikter + Tribus:

3. Bei Dringlichkeit können die Beschlüsse des Rates und des Ausschusses durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder für unverzüglich vollstreckbar erklärt werden. In diesem Fall muß die Veröffentlichung unbeschadet des Verfalls innerhalb von 8 Tagen ab Anwendung vorgenommen werden.

Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. Benedikter-Tribus, gez. Romano:

Im Absatz 3 wird die Zahl "8" durch die Zahl "5" ersetzt.

PRESIDENTE: All'art. 53 sono stati presentati alcuni emendamenti di cui do lettura.

Al comma 1 a firma di Benedikter e Tribus identici:

"1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall'adozione; in caso di pubblicazione tardiva eventuali interessati sono rimessi in termini per proporre reclami, opposizioni o rimedi giurisdizionali entro i termini prestabiliti, decorrenti dalla conoscenza dell'atto."

Ha chiesto di intervenire l'assessore Romano.

ROMANO: Presidente, anche su questo ci siamo confrontati e siamo giunti alla risoluzione di accogliere l'emendamento Benedikter-Tribus, sia per quanto riguarda il comma 1, sia per quanto riguarda l'emendamento Benedikter al comma 2, per il quale proponiamo un sub/emendamento, sia per quanto riguarda il comma 3 di Benedikter-Tribus, per il quale proponiamo un sub/emendamento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Benedikter-Tribus al comma 1.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Do lettura dell'emendamento al comma 2 a firma Benedikter:

"2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione."

A questo emendamento è stato presentato un sub/emendamento da parte della Giunta, che recita: al comma 2 le parole "dalla loro" sono sostituite dalle parole "dall'inizio della loro".

Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione il sub/emendamento della Giunta.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il sub/emendamento è approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 1 astensione.

C'è un altro emendamento al comma 3 a firma Benedikter-Tribus identici che recita:

"3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. In tal caso la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro otto giorni dall'adozione."

E' stato presentato un sub/emendamento a firma della Giunta che recita: al comma 3 l'aggettivo numerale "otto" è sostituito dall'aggettivo numerale "cinque".

Pongo in votazione il sub/emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il sub/emendamento è approvato a maggioranza con 4 voti contrari.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento Benedikter è approvato a maggioranza con 4 voti contrari ed 1 astenuto.

Qualcuno interviene sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 53 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astenuti.

Sospendo la seduta per l'intervallo di mezzogiorno, i lavori riprendono alle ore 15.00.

(ore 13.03)

(ore 15.05)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Prego procedere con l'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)

(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 54.

Art. 54

Pareri obbligatori

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, della Regione, della Provincia autonoma e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale o provinciale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine diverso.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte

dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

Art. 54 Pflichtgutachten

1. Die Pflichtgutachten, welche staatliche Verwaltungen, auch mit autonomer Ordnung, die Region, die autonome Provinz und alle sonstigen der Aufsicht des Staates, der Region oder der Provinz unterliegenden Körperschaften abzugeben haben, weil sie in einer Gesetzeskraft besitzenden Vorschrift zu Zwecken der Programmierung, Projektierung und Ausführung öffentlicher Arbeiten oder anderer Tätigkeiten der örtlichen Körperschaften vorgeschrieben sind, werden innerhalb einer Frist von sechzig Tagen nach Beantragung abgegeben, sofern gesetzlich nicht eine andere Frist gesetzt ist.

2. Die Frist verlängert sich um ihre ursprüngliche Dauer, wenn die zum Gutachten aufgeforderte Verwaltung dies der betreffenden örtlichen Körperschaft unter Angabe von Gründen mitgeteilt hat.

3. Läuft die ursprüngliche Frist oder die verlängerte Frist ohne Abgabe des Gutachtens ab, so wird vom Gutachten abgesehen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 54.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 54 è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 55 Responsabilità del Segretario comunale e dei dirigenti delle strutture

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere previamente espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione e ne formano parte integrante e devono essere debitamente motivati nel caso di parere negativo.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, degli uffici o responsabili di ragioneria, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I Segretari comunali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente ai funzionari preposti.

Art. 55 Haftung des Gemeindegemeinsekretärs und der leitenden Beamten der Organisationseinheiten

1. Zu jeder Beschlußvorlage, die dem Ausschuß und dem Rat vorgelegt wird, ist einzig hinsichtlich der fachlichen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit das vorherige Gutachten des Verantwortlichen des betreffenden Dienstes bzw. des Verantwortlichen des Rechnungsamtes sowie in bezug auf die Gesetzmäßigkeit das Gutachten des Gemeindegemeinsekretärs einzuholen. Die Gutachten werden in den Beschluß aufgenommen, bilden ergänzenden Bestandteil davon und müssen im Falle eines

funzionario comunale di cui al comma 1."

Lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 55 è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 56

Potere sostitutivo

1. Qualora i Comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il Consiglio o la Giunta comunale o di eseguire impegni già validamente assunti, la Giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

2. Alle spese per il Commissario provvede l'ente interessato.

Art. 56

Ersatzbefugnis

1. Wenn die Gemeinden trotz Aufforderung binnen einer angemessenen Frist die Vornahme gesetzlicher Pflichtmaßnahmen hinauszögern oder unterlassen oder wenn sie aufgrund der Enthaltungspflicht von seiten der Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates oder -ausschusses nicht imstande sein sollten, diese zu treffen, oder bereits eingegangene rechtskräftige Verpflichtungen nicht erfüllen, sorgt dafür die Landesregierung durch einen Kommissar. Die gesetzte Frist muß mindestens dreißig Tage betragen; in dringenden Fällen sind Abweichungen von dieser Bestimmung zulässig.

2. Die Ausgaben für den Kommissar trägt die betroffene Körperschaft.

Änderungsanträge Abg. Benedikter + Tribus + Romano:

1. Wenn die Gemeinden trotz Aufforderung binnen einer angemessenen Frist die Vornahme gesetzlicher oder von der Satzung vorgesehenen Pflichtmaßnahmen hinauszögern oder unterlassen oder wenn sie aufgrund der Enthaltungspflicht von seiten der Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates oder -ausschusses nicht imstande sein sollten, diese zu treffen, oder bereits eingegangene rechtskräftige Verpflichtungen nicht erfüllen, sorgt dafür die Landesregierung durch einen Kommissar. Die gesetzte Frist muß mindestens dreißig Tage betragen; in dringenden Fällen sind Abweichungen von dieser Bestimmung zulässig.

PRESIDENTE: All'art. 56 sono stati presentati alcuni emendamenti di cui do lettura.

Al comma 1 di Benedikter-Tribus-Romano identici:

"1. Qualora i Comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o statuto o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il Consiglio o la Giunta comunale o di eseguire impegni già validamente assunti, la Giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza."

Pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 3

astenuti.

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 56 è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 57

Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. I Consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, n. 5), comma 2, dello Statuto speciale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta provinciale:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o gravi persistenti violazioni di legge;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) mancata elezione del Sindaco e della Giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;
 - 2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, la Giunta provinciale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario all'amministrazione inadempiente.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Il decreto di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina del Commissario straordinario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, la Giunta provinciale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i Consigli comunali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

9. Nei Comuni della provincia di Bolzano il commissario straordinario di cui ai commi 3 e 7 del presente articolo deve appartenere al gruppo linguistico maggioritario a livello comunale secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Art. 57

Auflösung und Enthebung des Gemeinderates

1. Die Gemeinderäte werden auf übereinstimmenden Beschluß des Landesausschusses mit Dekret des Landeshauptmannes unbeschadet der Bestimmungen nach Artikel 54 Ziffer 5 Absatz 2 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderstatutes aufgelöst,

- a) wenn sie verfassungswidrige Handlungen oder schwere und fortdauernde Gesetzesverletzungen begehen;
- b) wenn die normale Tätigkeit der Organe und Dienste aus folgenden Gründen nicht gewährleistet werden kann:
 1. nicht erfolgte Wahl des Bürgermeisters und des Gemeindeausschusses innerhalb von sechzig Tagen nach der Verkündigung der gewählten Mitglieder oder nach jedem Freiwerden des Amtes oder bei Rücktritten nach deren Einreichung;
 2. Rücktritt oder Amtsverlust mindestens der Hälfte der Mitglieder;
- c) wenn der Haushaltsplan nicht fristgerecht verabschiedet worden ist.

2. Ist in dem Fall nach Absatz 1 Buchstabe c) die Frist für die Verabschiedung des Haushaltsplanes verstrichen, ohne daß der Ausschuß den diesbezüglichen Entwurf erstellt hat, so ernennt die Landesregierung einen Kommissar, der den Entwurf von Amts wegen zur Übermittlung an den Rat erstellt. In diesem Fall, aber auch wenn der Rat den vom Ausschuß erstellten Entwurf des Haushaltsplanes nicht in der gesetzlichen Frist verabschiedet hat, setzt die Landesregierung dem Rat mit an jedes Ratsmitglied zugestelltem Schreiben eine Frist von höchstens zwanzig Tagen zu dessen Verabschiedung; nach Ablauf dieser Frist nimmt die Landesregierung über einen dazu eingesetzten Kommissar die Aufgabe der untätigen Verwaltung wahr.

3. Mit dem Auflösungsdekret erfolgt die Ernennung eines Kommissars, der die Befugnisse ausübt, die ihm mit diesem Dekret übertragen werden.

4. Die Erneuerung des Rates muß im Falle der Auflösung binnen neunzig Tagen nach der Veröffentlichung des Auflösungsdekretes erfolgen. Diese Frist kann um höchstens neunzig Tage verlängert werden, jedoch nur um die Wahlen mit dem ersten gesetzlich vorgesehenen Wahlgang zusammenfallen zu lassen.

5. Die Ratsmitglieder, die durch die Auflösung des Gemeinderates ihr Amt verloren haben, führen die ihnen allenfalls übertragenen externen Aufträge bis zur Ernennung ihrer Nachfolger weiter aus.

6. Das Dekret über die Auflösung des Gemeinderates und über die Ernennung des außerordentlichen Kommissars wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht; vom Erlaß des Auflösungsdekretes ist der Landtag unverzüglich zu unterrichten.

7. Nach Einleitung des Verfahrens nach den vorstehenden Absätzen und bis zum Erlaß des Auflösungsdekretes kann die Landesregierung, wenn dies aus schwerwiegenden und dringenden Gründen erforderlich ist, die Gemeinderäte für einen Zeitraum, der in keinem Falle neunzig Tage überschreitet, entheben und einen Kommissar zur vorläufigen Verwaltung der Körperschaft ernennen.

8. In diesem Falle setzen die Fristen nach Absatz 4 mit dem Tage der Verfügung der Enthebung ein.

9. In den Gemeinden der Provinz Bozen muß der außerordentliche Kommissar nach den Absätzen 3 und 7 dieses Artikels der Sprachgruppe angehören, die auf Gemeindeebene laut Ergebnissen der letzten amtlichen Volkszählung der Mehrheit aufweist.

Änderungsantrag Romano: Im Absatz 1 Buchstabe b) wird das Wort "sechzig" durch das Wort "vierzig" ersetzt.

9. aufgehoben.

PRESIDENTE: All'art. 57 è stato presentato un emendamento a firma della Giunta, che recita: al comma 1, lett. b), punto 1 le parole "sessanta" sono sostituite dalle parole "quaranta".

Pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato all'unanimità.

C'è un altro emendamento soppressivo del comma 9, a firma della Giunta.

Pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo?

La parola al cons. Rella.

RELLA: Era per capire, Presidente. Il termine "quaranta" è relativo al comma 1, lett. b) punto 1?

PRESIDENTE: Sì. Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 57 è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 58

Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza

1. La Giunta provinciale destituisce il Sindaco, i presidenti dei Consorzi, i rappresentanti del Consiglio e della Giunta, qualora compiano atti contrari alla Costituzione e gravi e continuate violazioni di legge. Essi vengono destituiti dal Commissario del Governo, qualora sussistano gravi motivi di ordine pubblico o se imputati di reati ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, oppure siano sottoposti a provvedimenti cautelari e a misure di sicurezza.

2. Sino alla adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale e il Commissario del Governo, in conformità alle loro competenze, possono sospendere i titolari della carica, qualora gravi motivi lo rendessero necessario.

3. Il Sindaco, gli Assessori, i presidenti dei Consorzi decadono per legge dalla carica, se con sentenza passata in giudicato per reati commessi nell'esercizio del mandato, per abuso d'ufficio o per violazione di obblighi connessi alla loro carica pubblica vengono condannati ad una pena detentiva superiore ai sei mesi oppure per altri reati ad una pena detentiva superiore ad un anno, fatta salva la riabilitazione a norma di legge.

Art. 58

Amtsverlust, Widerruf und Enthebung von Wahlämtern

1. Der Bürgermeister, die Vorsitzenden der Konsortien, die Ausschuß- und Ratsmitglieder werden von der Landesregierung ihres Amtes enthoben, wenn sie verfassungswidrige Handlungen und schwere und fortlaufende Gesetzesverletzungen begehen. Diese werden vom Regierungskommissär enthoben, wenn schwerwiegende Gründe der öffentlichen Ordnung vorliegen oder wenn sie einer der Straftaten nach dem Gesetz vom 13. September 1982, Nr. 646 und dessen späteren Änderungen und Ergänzungen beschuldigt werden oder Vorbeugungs- oder Sicherheitsmaßnahmen unterliegen.

2. Bis zum Erlaß der Maßnahmen nach Absatz 1 kann die Landesregierung und der

Regierungskommissär je nach Zuständigkeit die Amtsinhaber suspendieren, wenn schwerwiegende Gründe dies dringend erforderlich machen.

3. Der Bürgermeister, die Assessoren, die Vorsitzenden der Konsortien verlieren ihr Amt von rechts wegen, wenn sie mit rechtskräftigem Urteil wegen eines in der Eigenschaft eines Amtsträgers begangenen Verbrechens oder wegen Amtsmißbrauchs oder wegen Verletzung der mit einem öffentlichen Amt verbundenen Pflichten zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monate oder wegen irgend eines anderen Verbrechens zu einer Kerkerstrafe von mehr als einem Jahr, vorbehaltlich der Rehabilitation im Sinne des Gesetzes, verurteilt werden.

PRESIDENTE: Prima di leggere l'emendamento sostitutivo dell'art. 58 concedo la parola alla Giunta per sapere se sono intervenuti degli accordi.

ROMANO: Sull'art. 58 eravamo stati incaricati, dopo ampia discussione, di redigere un nuovo art. 58, sostitutivo di quello precedente e che abbiamo elaborato, secondo le indicazioni fornite, in cinque punti. Quindi su questo abbiamo un accordo fra tutte le componenti.

PRESIDENTE: Allora do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'art. 58 e apro la discussione su questo emendamento.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich wollte den Assessor bitten, es zu erläutern. Im ersten Absatz nimmt er nämlich bezug auf den Art. 40, erster Absatz des Gemeindeautonomiegesetzes und da fragt man sich, warum er nicht den Text wiedergegeben hat. Da könnte man doch den Text wiedergeben, es ist ja das Gemeindeautonomiegesetz und nicht irgendein besonderes Gesetz.

Im dritten Absatz ist von "schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Ordnung" die Rede, während im Autonomiestatut im Art. 54, fünfter Absatz, nur heißt: "Gründe der öffentlichen Ordnung". Da steht "schwerwiegende Gründe", im Autonomiestatut hingegen ist das Wort "gravi" nicht enthalten.

Später dann im fünften Absatz wird auf das Gesetz vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 Bezug genommen und auch da würde ich ihn bitten, mir zu erklären, um welches Gesetz es sich handelt, damit es auch hier im Protokoll steht.

Im ersten Absatz könnte man wirklich den Text wiedergeben. Beim zweiten vielleicht auch nicht. Aber ich bin der Ansicht, daß wenn man diesen Artikel liest, von Haus wissen könnte worum es geht, ohne noch andere Gesetze nachschlagen zu müssen.

(Vorrei pregare l'assessore di illustrarlo. Nel primo comma si fa riferimento all'art. 40, primo comma, della legge sul riordino delle autonomie locali e mi chiedo perché non sia stato ripreso il testo della legge nazionale, trattandosi di una legge sulla riforma delle autonomie locali e non di una legge qualsiasi.

Al terzo comma si parla invece di "gravi motivi di ordine pubblico", mentre nello statuto di autonomia, all'art. 54, quinto comma, si parla di "motivi di ordine pubblico" e non di "gravi motivi di ordine pubblico".

Inoltre al quinto comma si fa riferimento alla legge del 18 gennaio 1992, n. 16 ed anche in questo caso La pregherei di spiegarmi di quale legge si tratta, affinché venga messo a verbale.

Al primo comma ritengo si potrebbe riportare il testo della legge, nel secondo forse non sarebbe necessario; leggendo quest'articolo però si dovrebbe essere in grado di capire subito qual'e l'oggetto della norma, senza dover consultare altre leggi).

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Non è un problema, lo abbiamo fatto altre volte, a volte abbiamo fatto richiamo alla legge e altre abbiamo rivoltato il testo della legge. Non è un problema, richiamare la legge o ricopiare il testo della legge, si può fare tranquillamente.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento a firma Romano, sostitutivo dell'art. 58, che recita: l'art. 58 è sostituito dal seguente:

Art. 58

Rimozione, decadenza e sospensione di amministratori comunali.

"1. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, il Sindaco, i Presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi nei casi previsti dall'art. 40, 1° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. In attesa del decreto, la Giunta provinciale può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora gravi motivi lo rendessero necessario.

3. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a gravi motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono ad amministratori di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 si applicano ai candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidenti e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte della unione di Comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui al precedente articolo 45.

5. I provvedimenti di sospensione previsti dal comma 4 ter dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 sono adottati dalla Giunta provinciale o dal Commissario del Governo secondo il criterio di ripartizione della competenza stabilito dall'articolo 54 n. 5, comma 2 dello Statuto speciale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670."

Ersatzantrag Art. 58-Romano:

Art. 58

(Amtsenthebung, Amtsverlust und Widerruf von Gemeindefachleuten)

1. Mit Dekret des Landeshauptmannes können auf entsprechendem Beschluß der Landesregierung, der Bürgermeister, die Vorsitzenden der Konsortien, die Mitglieder der Gemeinderäte und der Gemeindefachleuten und die Vorsitzenden der Stadt- bzw. Ortsviertelräte ihres Amtes in den Fällen enthoben werden, die im Artikel 40 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142 vorgesehen sind.

2. Bis zum Erlaß des Dekretes kann die Landesregierung, falls es schwerwiegende Gründe erfordern, die im ersten Absatz genannten Mandatsträger widerrufen.

3. Die obgenannten außerordentlichen Maßnahmen, sofern sie auf schwerwiegende Gründe der öffentlichen Ordnung zurückzuführen sind und wenn sie sich auf Mandatäre von

Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 20.000 Einwohnern beziehen, sind dem Staate vorbehalten.

4. Die im Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 enthaltenen Bestimmungen werden auf die Kandidaten der Gemeindewahlen und der Wahlen für die Stadt- bzw. Ortsviertelräte, auf die Bürgermeister, Assessoren und Gemeinderatsmitglieder, auf die Vorsitzenden und Mitglieder des Stadt- bzw. Ortsviertelrates, auf den Vorsitzenden und auf das Mitglied des Verwaltungsrates der Konsortien, auf den Präsidenten und auf das Mitglied der Verwaltungsräte und der Ausschüsse des Gemeindenverbundes, auf das Mitglied des Verwaltungsrates und den Präsidenten der Sonderbetriebe und der Einrichtungen nach Artikel 45 angewandt.

5. Die im Artikel 1 Absatz 4 ter des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 vorgesehenen Maßnahmen zum Widerruf, werden von der Landesregierung oder vom Regierungskommissär nach dem Grundsatz der Kompetenzaufteilung vorgenommen, der im Artikel 54 Ziffer 5 Absatz 2 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderstatutes festgelegt ist.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe jetzt den Artikel des Gesetzes 18. Jänner 1992, Nr. 16 vor mir und da wird hinsichtlich der Verfügungen, darauf hingewiesen, in welchen Fällen suspendiert wird, gemäß Absatz 4 ter. Ich verlese es auf Italienisch: "La sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali e dei consiglieri regionali è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro all'Interno di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri." Also das hat mit diesem Gesetz nichts zu tun. "Gli altri casi la sospensione adottata al prefetto al quale provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del Tribunale o della segreteria del pubblico ministero. Coloro che hanno riportato condanna per diritto di associazione fino al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, condanna peculato concussione, corruzione, condannati delitto commesso con abuso dei poteri, condannati con sentenza definitiva una pena non inferiore a due anni di reclusione delitto non colposo e sottoposte a procedimento penale per i delitti di cui alla lettera a) e dove il tribunale ha applicato provvedimento non definitivo perchè appartenente ad una delle associazioni". (Das wird die Mafia sein).

Im Absatz 4 ter ist die Rede von den Regionalwürdenträgern, Regionalabgeordneten und dann heißt es: "...negli altri casi di sospensione e dotata dal prefetto." Diese anderen Fälle dürften Gemeindevürdenträger sein.

(Ora davanti a me la legge 18 gennaio 1992, n. 16 ed in tale provvedimento, al comma 4 ter, vengono disciplinati i casi in cui si applica la sospensione. Ne darò ora lettura in italiano "La sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali e dei consiglieri regionali è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro all'Interno di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". Ciò non ha nulla a che vedere con la legge. Negli altri casi "la sospensione viene adottata dal prefetto al quale sono comunicati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a cura della cancelleria del Tribunale o della segreteria del pubblico ministero. Coloro che hanno riportato condanna per diritto di associazione fino al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, condanna peculato concussione, corruzione, condannati per delitti commessi con abuso dei poteri, condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione, delitto non colposo e perone sottoposte a procedimento penale per i delitti di cui alla lettera a) e dove il tribunale ha applicato provvedimento non definitivo perché appartenente ad una delle associazioni etc..." (intesa è la mafia).

Al comma 4 si parla di dignitari regionali, di consiglieri regionali e poi si dice: "...negli altri casi di sospensione è adottata dal prefetto..." Per "questi altri casi" si intendono i consiglieri comunali).

PRESIDENTE: E' stato presentato un sub/emendamento all'emendamento all'art. 58, che recita: al comma 1 le parole "nei casi previsti dall'art. 40, 1° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142" sono sostituite dalle parole "quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza".

Pongo in votazione il sub/emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Il sub/emendamento è approvato a maggioranza con 3 voti di astensione.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 58.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'emendamento sostitutivo dell'art. 58 è approvato a maggioranza con 4 voti di astensione.

Art. 59

Termine per l'adozione dello statuto

1. I Consigli comunali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta provinciale territorialmente competente diffida immediatamente i Comuni inadempienti a provvedere entro tre mesi. Decorso il suddetto termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio comunale.

2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli Assessori è determinato entro la misura massima prevista dall'articolo 9. All'elezione del Sindaco e della Giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 10 bis.

4. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 59

Frist für die Genehmigung der Satzung

1. Die Gemeinderäte verabschieden die Satzung, die Verordnung über das Rechnungswesen und die Verordnung zur Regelung der Verträge der Körperschaften binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Nach Ablauf dieser Frist fordert die gebietsmäßig zuständige Landesregierung die säumigen Gemeinden auf, innerhalb von drei Monaten die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Nach Ablauf dieser Frist löst die Landesregierung den Gemeinderat auf.

2. Bis zum Inkrafttreten der Satzung werden unter Beschränkung auf die Sachgebiete und Regelungen, die ausdrücklich dem Statut vorbehalten sind, weiterhin die Vorschriften angewandt, die am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes gelten, soweit sie mit diesem vereinbar sind.

3. Unbeschadet der Bestimmungen nach Absatz 2 dieses Artikels wird bis zum Inkrafttreten der Satzung die Zahl der Assessoren in einer bis zu der im Artikel 9 angegebenen Höchstzahl bestimmt. Bei der Wahl des Bürgermeisters und des Gemeindeausschusses wird nach den Einzelvorschriften des Artikels 10 verfahren.

4. Bis zur Genehmigung der einheitlichen Neugliederung über die Finanz- und Rechnungsordnung der örtlichen Körperschaften finden weiterhin die am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen soweit vereinbar Anwendung.

Änderungsantrag Assessor Romano:

1. Die Gemeinderäte verabschieden die Satzung, die Verordnung über das Rechnungswesen und die Verordnung zur Regelung der Verträge der Körperschaften binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.

1 bis. Sollte die Genehmigung der Satzung innerhalb der im vorstehenden Absatz 1 angegebenen Frist unterlassen werden, fordert die Landesregierung unverzüglich die säumigen Gemeinden auf, die Genehmigung der Satzung innerhalb von 3 Monaten vorzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist löst die Landesregierung die Gemeinderäte der säumigen Gemeinden im Sinne des Artikels 57 Absatz 1 Buchstabe a) dieses Gesetzes auf.

PRESIDENTE: All'art. 59 sono stati presentati due emendamenti a firma Romano.

Il primo recita:

"1. I Consigli comunali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Il secondo recita:

"1 bis. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine indicato dal precedente comma 1, la Giunta provinciale provvede immediatamente a diffidare i Comuni inadempienti a provvedere all'approvazione dello statuto entro tre mesi. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie i Consigli comunali dei comuni inadempienti ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a) della presente legge."

Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento al comma 1.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Pongo in votazione l'emendamento al comma 1/bis.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento al comma 1/bis è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 59 così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 59 è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 60

Revisione dei Consorzi, delle Associazioni e delle Circoscrizioni

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dal Titolo IV della presente legge.

2. Le Circoscrizioni istituite ai sensi della legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 20, si intendono prorogate sino alla prima

scadenza dei Consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

Art. 60

Überprüfung der Konsortien, Verbunde und Stadt- und Ortsviertel

1. Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes überprüfen die Gemeinden auch in Abweichung von den allenfalls in den entsprechenden Gründungsakten vorgesehenen Laufzeiten die bestehenden Konsortien und sonstigen Verbunde zwischen örtlichen Körperschaften und lösen sie auf oder geben ihnen die im Titel IV dieses Gesetzes vorgesehenen Formen.

2. Die nach dem Regionalgesetz vom 2. September 1978, Nr. 15 gebildeten und mit der neuen Ordnung nach Artikel 20 unvereinbaren Stadt- und Ortsviertel bleiben bis zum ersten Ablauf der Amtszeit der Gemeinderäte nach der Verabschiedung der Gemeindegliederung bestehen.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 60. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 60 è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 61

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni e sul personale dipendente dai medesimi che risultino in contrasto con la presente legge, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Rimangono in vigore gli articoli:

- a) da 5 a 19, da 27 a 30, 45, 47, 68, 81, 82, da 86 a 95 e da 97 a 103 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) gli articoli del regolamento di esecuzione del Testo Unico sopra richiamato che dettano disposizioni di attuazione degli articoli indicati nella precedente lettera a).

3. E' abrogata la legge regionale 2 settembre 1978, n. 15.

Art. 61

Aufhebung von Bestimmungen

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen nach Absatz 2 werden sämtliche Vorschriften der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden und das bei diesen bedienstete Personal, die diesem Gesetz entgegenstehen, aufgehoben.

2. In Kraft bleiben die Artikel:

- a) 5 bis 19, 27 bis 30, 45, 47, 68, 81, 82, 86 bis 95 und 97 bis 103 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Jänner 1984, Nr. 6/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen;
- b) die Artikel der Verordnung zur Durchführung des vorgenannten Einheitstextes, welche Durchführungsbestimmungen zu den unter dem Buchstaben a) bezeichneten Artikeln enthalten.

3. Das Regionalgesetz vom 2. September 1978, Nr. 15 wird aufgehoben.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 61. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 61 è approvato all'unanimità.

Art. 62
Testo Unico

1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel vigente Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.

Art. 62
Einheitstext

1. Der Präsident des Regionalausschusses wird auf Beschluß des Regionalausschusses ermächtigt, die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen mit den Bestimmungen des geltenden mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Jänner 1984, Nr. 6/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung in einem Einheitstext zusammenzufassen und zu koordinieren.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 62. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 62 è approvato all'unanimità.

L'art. 63 è stato tolto dalla Commissione.

Art. 64
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste agli articoli 25 e 42 della presente legge, recanti, rispettivamente, disposizioni sulla fusione sulla unione di Comuni della regione, è autorizzata, con decorrenza 1992, l'erogazione di contributi annuali ai sensi dei commi 6 e 7 del precedente articolo 42.

2. Alla copertura dell'onere di lire 10 miliardi, in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1992, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

3. Alla spesa derivante dalla presente legge per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti "Norme sulla contabilità generale della Regione", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/L del 6 giugno 1985.

E' stato presentato un emendamento che sostituisce l'intero articolo e del quale do lettura:

Art. 64
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste agli articoli 25 e 42 della presente legge, recanti, rispettivamente, disposizioni sulla fusione sulla unione di Comuni della regione, è autorizzata l'erogazione di contributi annuali ai sensi dei commi 6 e 7 del precedente articolo 42 nel seguente modo:

- per gli esercizi 1992 e 1993 lire 1 miliardo in ragione d'anno;
- a decorrere dal 1994 un contributo annuo di lire 10 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo, gravante sull'esercizio 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre la spesa complessiva di lire 11 miliardi relativa agli esercizi 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per gli stessi esercizi, al capitolo n. 670 del bilancio triennale 1992-1994.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà con leggi di bilancio ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Ersatzantrag Art. 64 - Romano):

Art. 64
Finanzbestimmung

1. Zu den Zwecken, die in den Artikeln 25 und 42 vorgesehen sind, welche die Bestimmungen über die Vereinigung bzw. den Verbund von Gemeinden der Region betreffen, wird zur Entrichtung von jährlichen Beiträgen im Sinne des Artikels 42 Absätze 6 und 7 wie folgt ermächtigt:

- für die Gebarungen 1992 und 1993 eine Milliarde Lire jährlich;
- ab 1994 ein jährlicher Beitrag von 10 Milliarden Lire.

2. Die zu Lasten der Gebarung 1992 gehende Ausgabe von einer Milliarde Lire wird durch Kürzung des im Kapitel 670 der Ausgaben für diese Finanzgebarung eingetragenen Gesamtbetrages gedeckt, während die Gesamtausgabe von 11 Milliarden Lire betreffend die Gebarungen 1993 und 1994 durch Verwendung der Mittel des entsprechenden, für dieselben Finanzgebarungen im Kapitel 670 des Dreijahreshaushaltes 1992-1994 eingetragenen Gesamtbetrages gedeckt wird.

3. Für die darauffolgenden Gebarungen werden im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen laut Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region Haushaltsgesetze in Anspruch genommen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'emendamento sostitutivo dell'art. 64 è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astenuto.

Art. 65
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 65
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am dreißigsten Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

daß inzwischen die Region und die Provinz, je nach Bedarf, sich verpflichten, das Gesetz, wenn es ein Staats-, ein Regional- oder ein Landesgesetz ist, anzufechten, falls die Grundsätze, die im Staatsgesetz oder im Regionalgesetz enthalten sind, die Verwirklichung der Gemeindeautonomie behindern. Und daß die Gemeinden selber, wenn ein Gesetz in Kraft tritt, das ihre Befugnisse betrifft und meinetwegen dieses Gesetz oder auch andere Gesetze ändert, die mit der Gemeindeautonomie zu tun haben, sich damit befassen sollen, dazu Stellung nehmen sollen; d.h. sie werden die Bestimmungen übernehmen, wenn sie sie mit den Autonomiegrundsätzen vereinbar erachten und ansonsten werden sie verlangen, daß der Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung der Grundsätze der Gemeindeautonomie angerufen wird.

Die italienische Rechtslehre sagt also, das Gesetz Nr. 142 muß unbedingt vervollständigt, ergänzt werden durch eine solche Bestimmung, so wie sie z.B. in Deutschland und auch in Österreich gegeben ist.

Daher bin ich der Ansicht, daß wir gut täten und alle Gemeinden Italiens wären uns dankbar, wenn wir das verabschieden würden und ich bin der Ansicht, daß das nicht rückverwiesen werden kann.

(Vorrei pregare i sigg. consiglieri di fare un attimo di attenzione, poiché qui trattasi di una questione che dovrebbe interessare tutti. Io chiedo con questo emendamento che i comuni - fino a che non potranno essi stessi ricorrere direttamente alla Corte costituzionale nel caso una legge nazionale, provinciale o regionale violasse la loro autonomia (essi hanno dopotutto anche potestà legislativa nei loro statuti) - possano richiedere che vengano difesi i principi generali stabiliti con norme di diritto internazionale o con legge statale o regionale. I maggiori giuristi italiani del resto hanno detto che questo sarebbe assolutamente necessario e dovrebbe venire inserito in questa legge. Tuttavia qui si è dimenticato di inserirlo. I comuni di tutta l'Italia ci sarebbero grati, se noi approvassimo la norma che io propongo, non quale motivo per un rinvio governativo, ma perché sono sicuro che passerebbe. Perché? Perché è previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, che è stata ratificata dall'Italia e da altri 19 paesi europei e è diritto internazionale cogente. Noi sappiamo che la Regione ed anche la Provincia devono far fronte, per la potestà legislativa primaria, e tantopiù per quella concorrente, agli obblighi di tipo internazionale. All'art. 11 della Carta europea dell'autonomia locale c'è scritto: "Le collettività locali devono disporre di un mezzo di ricorso giurisdizionale al fine di assicurare il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla legislazione interna o dalla Costituzione". Io ho distribuito ancora in settembre il testo italiano e tedesco di questa Carta a tutti i consiglieri.

Quindi il legislatore regionale far fronte agli obblighi assunti a livello internazionale. E questo è diritto internazionale cogente in quanto non è stato ratificato solo dall'Italia, ma anche da altre 20 nazioni europee facenti parte del Consiglio d'Europa. Nella Costituzione tedesca è stato per esempio espressamente inserito quanto previsto dall'art. 11 della Carta dell'autonomia locale, ovvero che i Comuni in Germania possono ricorrere direttamente alla Corte costituzionale tedesca nel caso la loro autonomia venga lesa da una qualche legge. Naturalmente so bene che noi non possiamo attribuire ai Comuni questa facoltà con una legge regionale - e questo del resto non è qui nemmeno previsto -, poiché è necessaria una legge nazionale, analoga alla n. 142, ovvero una legge in attuazione dell'art. 128 della Costituzione. Tuttavia io qui chiedo solamente che si faccia presente ai comuni che la loro autonomia, che ora è disciplinata a livello costituzionale, potrà essere difesa in questo modo. Manca ancora l'autonomia finanziaria e la questione relativa al segretario comunale, che a differenza di quanto avviene in Regione, è ancora un dipendente statale: e questo sicuramente non è compatibile con l'autonomia locale, con i principi della Carta europea. Qui viene detto solo che nel frattempo la Regione e la Provincia, a seconda delle necessità, si impegnano ad impugnare una legge -sia essa statale, regionale o provinciale- nel caso questa osti la realizzazione della piena

autonomia comunale. E che i comuni dovranno poi occuparsene direttamente e dovranno prendere posizione, nel caso entri in vigore una legge che concerne le loro competenze e modifichi questa legge o altri leggi inerenti l'autonomia comunale; in sostanza essi recepiranno le norme che saranno compatibili con l'autonomia locale, mentre chiederanno che queste vengano impugnate davanti alla Corte costituzionale nel caso ci sia violazione dei principi dell'autonomia comunale.

La dottrina italiana afferma che la legge n. 142 dovrebbe essere integrata da una siffatta norma, così come è avvenuto in Germania ed anche in Austria.

Pertanto sono dell'avviso che faremmo bene - e tutti i comuni italiani ce ne sarebbero grati - ad approvare una simile norma, che certamente non rappresenterebbe motivo per un rinvio governativo.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'assessore Romano.

ROMANO: Volevo fare una proposta al proponente, così come è articolo di legge noi non riteniamo che sia proponibile, perchè c'è una precisa norma costituzionale che prevede i motivi e gli organi che possono ricorrere alla Corte costituzionale. Vorrei suggerire al collega Benedikter di trasformare questo articolo di legge in un ordine del giorno, perchè la questione di principio è condivisibile, ma non vogliamo correre il rischio di rigetto, perchè è una norma improponibile. Come ordine del giorno siamo perfettamente d'accordo aggiuntivo alla legge.

PRESIDENTE: Assessore Romano, questa strada non è percorribile secondo l'art. 87 del regolamento.

Altri intendono intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è respinto con 3 voti favorevoli e 7 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 65.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 65 è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Qualcuno intende intervenire in dichiarazione di voto?

La parola al cons. Leveggi.

LEVEGGI: Caro assessore, cari colleghi, devo dire che voterò il disegno di legge, mi pare importante che questo provvedimento sia giunto al termine di questo faticoso e travagliato lavoro, anche se non posso non ricordare all'aula come giunga in largo ritardo rispetto alla riforma nazionale e abbiamo anche la consapevolezza come la riforma nazionale, che è in vigore già da due anni, non abbia portato a quella capacità di innovazione di legare gli eletti agli elettori o di dare maggiori certezze all'attività complessiva delle autonomie locali, rispetto alle aspettative che vi erano su questa riforma.

Come in particolare ha sostenuto il sindaco di Trento, Dellai, ancora il 18 maggio del 1991 all'assemblea generale dell'ANCI della Provincia autonoma di Trento, probabilmente, diceva, hanno ragione coloro che ritengono che la nuova legge sulle autonomie locali non è ancora la riforma, basti pensare al fatto che nulla è stato deciso in ordine all'innovazione del sistema elettorale dei comuni e credo che questo sia un aspetto determinante per la funzionalità dell'autonomia comunale.

Se questo era vero nel 1991, a maggior ragione lo è oggi, nel momento in cui siamo alle soglie di una modifica elettorale per quanto riguarda l'elezione diretta del sindaco in campo nazionale e qui siamo ben distanti dall'affrontare questo argomento.

Invito il Presidente della Giunta ad assumere un impegno con l'aula e cioè che prima che scada questa legislatura anche il problema dell'elezione del sindaco sia affrontato, altrimenti non avremo fatto grandi riforme. L'assessore Romano è un uomo politico dotato di grande pragmatismo, non è un rivoluzionario, quindi non ci aspettavamo riforme rivoluzionarie, però questa è una riforma a

metà. Se questo Consiglio regionale non ha la consapevolezza che a questa riforma si debba innestare subito andando a modificare già da domani questa legge, per introdurre la modifica dei meccanismi dell'elezione del sindaco e con tutto ciò che ne consegue, se non avessi questa consapevolezza, credo che sarebbe un Consiglio regionale che vive una dimensione politica avulsa dai fermenti che ci sono in campo nazionale.

Quindi assessore Romano votiamo la legge, ma l'impegno che voi dovete avere nei confronti del Consiglio è quello di affrontare immediatamente il problema della riforma elettorale, con riferimento all'elezione diretta del sindaco. Se così non sarà e noi rinvieremo alla prossima tornata legislativa e quindi nel prossimo quinquennio il voler affrontare questa riforma, manterremo i tempi di marcia che sono stati particolarmente lenti e che si sono tenuti fin qui e cioè entriamo in vigore oltre due anni e mezzo da quando è entrata in vigore quella nazionale e probabilmente entreremo in vigore con la riforma elettorale, con riferimento all'elezione diretta del sindaco, altri due anni e mezzo dopo.

Quindi credo tempi che non rispondono alle esigenze della nostra collettività e soprattutto che sono umilianti per l'autonomia regionale, visto che di autonomia trattasi e visto che l'unica vera competenza che ha la Regione è proprio quella ordinamentale.

Assessore Romano, buon lavoro ed inizi a lavorare.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich werde gegen dieses Gesetz stimmen und ich nehme an, daß wir Gelegenheit haben werden, das rückverwiesene Gesetz noch einmal zu behandeln. Ich muß sagen, es sind uns Zugeständnisse auf unsere zahlreichen Änderungsanträge gemacht worden, jedoch sind die meisten nur rein förmlich und dort, wo etwa in der Sache ein Zugeständnis auch ersichtlich war, ist es nur auf halbem Wege gemacht worden. Aber ich komme darauf zurück.

Ohne daß ihr eure Mentalität (auch im Sinne des Noch-Obmannes der Südtiroler Volkspartei), die der römischen näher als der europäischen liegt, erkennt, sollten die Verpflichtungen der europäischen Charta über die kommunale Selbstverwaltung - die Verpflichtungen, die auch den italienischen Staat, aber auf jeden Fall den regionalen Gesetzgeber, binden - hier verankert werden. Wir sind nämlich die einzigen in Italien, wo das staatliche Gemeindeautonomiereformgesetz nicht im Juni 1990 in Kraft getreten ist, sondern die vom Recht Gebrauch gemacht haben, das Gesetz erst jetzt zu übernehmen, um (wie das Staatsgesetz sagt) es den im Autonomiestatut und in den Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Befugnissen anzupassen.

Es sollten die klaren Grundsatzbestimmungen der europäischen Charta übernommen werden, wonach das Recht der kommunalen Selbstverwaltung vom Gemeinderat oder von der Gemeindeversammlung ausgeübt wird, die über Exekutivorgane verfügen können - also der Gemeinderat oder die Gemeindeversammlung haben die ausschlaggebende Macht in der Hand und die Exekutivorgane sind dem Gemeinderat oder der Gemeindeversammlung verantwortlich (so steht es in der Europäischen Charta, wo ausdrücklich vorgesehen ist, daß der Rückgriff auf die Volksabstimmung aufrecht bleibt)-. Dem wird widersprochen, Herr Assessor Romano, obwohl ein Änderungsantrag von uns im Art. 4 angenommen worden ist. Denn trotz der Neufassung des Art. 4, wo man sich auch auf die Europäische Charta beruft, und damit besagt, daß die Gemeindeversammlung oder der Gemeinderat ausschlaggebend ist, ist im Art. 13 Buchstabe a) die Einschränkung geblieben, daß der Gemeinderat nur allgemein koordinierende und Richtlinien gebende Befugnisse, also nicht entscheidende Befugnisse, hat. Er kann nicht mehr entscheiden, wenn es so wörtlich angewendet wird, und im Art. 13, Buchstabe a) steht dies drinnen; dann ist das ein Widerspruch zwischen dem Art. 13 und dem Art. 4. Im Art. 4 heißt es, der Gemeinderat kann in den Satzungen festsetzen, daß mehr Befugnisse dem Gemeinderat gegeben werden und im Art. 13 hingegen steht, daß der Gemeinderat folgende Beschlüsse fassen kann, unbeschadet des ersten Absatzes, und daß er nur diese allgemeinen Richtliniebefugnisse, über die genau

aufgezählten Beschlüsse hinaus, haben darf.

Die Pflicht der Volksbefragung, wenn eine Mindestanzahl von Bürgern es verlangt, ist also abgelehnt worden. Es gibt sie in der Tiroler Gemeindeordnung seit eh und je. Ich weiß, es hat immer wieder geheißen, die Gemeinden können ja in ihren Statuten dann die Pflicht vorsehen, daß man dann die Volksbefragung veranstaltet, wenn es eine bestimmte Anzahl verlangt. Aber wir wissen genau, daß das in den meisten Fällen eben nicht der Fall sein wird. Denn wir haben ja seinerzeit in der Region einen eigenen Gesetzentwurf am 1. Dezember 1989 über die Volksbefragung eingebracht und haben uns darauf berufen, daß das in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland längst gang und gäbe ist, nämlich die Pflicht, eine Volksbefragung zu veranstalten, wenn es eine Mindestzahl verlangt - ob es dann ein Fünftel ist oder 20% ist, das ist nicht so wichtig -. Der damalige Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Südtiroler Volkspartei, der Democrazia Cristiana und ich glaube auch der Sozialisten abgelehnt worden. Auf derselben Linie liegt die Ablehnung der Pflicht, einen Volksanwalt zu bestellen, die mit der Ausrede gemacht wurde, die Statuten könnten es ja vorsehen. Es geht doch darum, dem mangelnden Demokratieverständnis abzuhelpfen und die vielgepriesene Bürgernähe tatsächlich zu verwirklichen. Auch hier in Österreich haben wir diese Regelung.

Dann gegen den klaren Wortlaut des Art. 7 der europäischen Charta, nämlich daß die Rechtstellung der gewählten Kommunalvertreter die freie Ausübung ihres Amtes gewährleisten muß. Im italienischen: "Lo statuto degli rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato..." - gegen diesen Wortlaut und gegen den Wortlaut des Art. 61 unseres Autonomiestatutes, wo es heißt, die Region muß in Ausübung ihrer Zuständigkeit über die Gemeindeordnung dafür sorgen: "In die Ordnung der örtlichen öffentlichen Körperschaften werden Bestimmungen aufgenommen, um die verhältnismäßige Vertretung der Sprachgruppen bei der Erstellung ihrer Organe zu gewährleisten", d.h. im Ausschuß müssen die Sprachgruppen vertreten sein, aber durch die gewählten Vertreter, nicht durch irgend jemand von auswärts. Meiner Ansicht nach ist da eine Verletzung des Art. 61 des Autonomiestatutes gegeben, abgesehen vom Art. 7 der Europäischen Charta, denn es ist die Rede von der verhältnismäßigen Vertretung der Sprachgruppen bei der Errichtung der Organe.

(Io voterò contro questo disegno di legge; comunque presumo che ritorneremo a parlarne ben presto, quando verrà rinviato dal Governo. Devo ammettere che sono state fatte delle concessioni su alcuni dei nostri numerosi emendamenti; comunque per la maggior parte si trattava di emendamenti di tipo formale, mentre nelle questioni sostanziali la Giunta ha voluto venirci incontro solo a metà. Ma ritornerò più tardi su questo argomento.

A prescindere dall'atteggiamento che voi avete assunto in merito a questo disegno di legge (e mi riferisco anche quello dell'attuale Obmann della Südtiroler Volkspartei) che è più vicino alla concezione romana che europea delle cose, ritengo dovrete per lo meno cercare di recepire gli obblighi derivanti dalla Carta europea dell'autonomia locale - obblighi che vincolano lo stato italiano, ma nondimeno anche il legislatore regionale -. Noi siamo infatti gli unici in Italia, per i quali la legge di riforma sull'ordinamento comunale non è entrata in vigore nel giugno del 1990, in quanto abbiamo avuto la possibilità di recepirla solo ora, adeguandola (come dice la legge nazionale) allo statuto di autonomia e alle norme di attuazione.

E' pertanto necessario recepire i chiari principi della Carta europea, in base ai quali il diritto di autonomia locale è esercitato da consigli e assemblee, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti - quindi il consiglio o l'assemblea comunale hanno il potere centrale e gli organi esecutivi rispondono del loro operato al consiglio comunale (così è scritto nella Carta europea dell'autonomia locale, che prevede anche il ricorso al referendum) -. E a questo principio ora si contravviene, Assessore Romano, sebbene sia stato accolto un nostro emendamento all'art. 4. Malgrado la riformulazione dell'articolo 4 - nel quale ci si richiama alla Carta europea,

affermando quindi che il consiglio comunale è l'organo determinante -, all'art. 13, lettera a) si è voluta introdurre una limitazione, in base alla quale al consiglio comunale vengono attribuite mere potestà di coordinamento e indirizzo, e non invece anche potestà decisionali. Il consiglio comunale quindi non potrà decidere più di quanto è previsto dall'art. 13, lettera a), sempre che questo articolo venga applicato alla lettera. C'è quindi un controsenso tra quanto previsto dall'art. 4 e quanto previsto dall'art. 13. All'art. 4 si specifica che il Consiglio comunale potrà stabilire nello statuto se dare maggiori attribuzioni ai consigli comunali, mentre invece all'art. 13 c'è scritto che il consiglio comunale potrà deliberare sulle seguenti materie nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; quindi potrà avere solo potestà generali di indirizzo, al di là delle facoltà deliberative citate.

L'obbligo del referendum, in caso di richiesta da parte di un numero minimo di cittadini, è stato anche respinto. Nell'ordinamento austriaco questa norma esiste da sempre. Qui è stato ripetutamente detto che i Comuni nei loro statuti potranno prevedere l'obbligo di indire un referendum, se richiesto da un numero minimo di cittadini. Ma noi sappiamo benissimo che questo non avverrà nella maggior parte dei casi. Il 1 dicembre 1989 abbiamo presentato un disegno di legge in Consiglio regionale, in cui segnalavamo che in Austria, Svizzera e Germania è da sempre obbligo indire un referendum se viene richiesto da un numero minimo di persone - se il 15 o il 20% della popolazione è irrilevante -. Il suddetto disegno di legge è stato respinto con i voti della Südtiroler Volkspartei, della DC e credo anche dei socialisti. Lo stesso si è verificato anche quando abbiamo richiesto di prevedere l'obbligo di nominare un difensore civico; rifiuto peraltro motivato con la scusa, che gli statuti avrebbero potuto disciplinare la cosa. Ma noi volevamo solo cercare di fortificare i principi democratici e realizzare il decentramento dei servizi nell'interesse del cittadino. Anche in Austria hanno previsto questa norma.

Poi il Consiglio ha deliberato contrariamente a quanto previsto dall'art. 7 della Carta dell'autonomia locale che recita: "Lo statuto degli rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato..." e contro quanto previsto dall'art. 61 del nostro Statuto di autonomia, dove si dice che "nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nei comuni della Provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale, se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso." Ma questi rappresentanti non devono essere persone che vengono da fuori, ma rappresentanti eletti. A mio avviso questa è una palese violazione dell'art. 7 della Carta europea, poiché qui si parla di rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella costituzione di tali organi.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die Tatsache, daß dieses Gesetz erst heute verabschiedet wird, ist ein Beweis dafür, wie ernst oder wie wenig ernst man es mit einer authentischen Reform unserer Gemeinden in Südtirol und auch im Trentino genommen hat. Der Anspruch des Gesetzes war erst sehr hoch, man hat geglaubt, daß man gegen eine allzustarke Konzentration der Macht mit möglichst viel Autonomie reagieren muß und das war eigentlich die edle Konzeption des Gesetzes. Also ein Abgeben von Macht nach unten an die Gemeinden, also ein Umkehren der Werte, das Abgehen von einer althierarchischen Struktur des Staates und der Gesellschaft und somit ein Weitergeben an Macht nach unten. Das war der edle Teil der Reform. Was ist daraus geworden? Eigentlich sehr wenig. Wir haben ja bei der Diskussion in diesem Hause gesehen, daß in Südtirol sehr - im Trentino vielleicht etwas weniger - dieses Gesetz nicht einem authentischen Reformeifer der politischen Führung und auch der Bevölkerung entspricht. Es ist deshalb daraus eine Schmalspurreform geworden. All das, was das Gesetz hätte qualifizieren können, was mehr Demokratie, mehr

Volksbeteiligung, mehr Basiseinschluß hätte bedeuten können, ist immer mit großem Mißtrauen von den Regierungsparteien betrachtet worden und man hat versucht, soweit als möglich den Status-Quo zu bewahren und möglichst wenig zu verändern. Also der ganze Sektor, den ich als Basisdemokratie und Bürgerbeteiligung überschreiben möchte, ist auf Sparflamme getrieben worden. Alles sind Optionals, die die jeweilige Gemeinde sich geben kann oder nicht und das ist eindeutig, daß man im Grunde die Beteiligung und das Hineinschnuppern der Bevölkerung in den Koloß Gemeinde fürchtet. Ich meine, man gibt vor, daß man so autonomistisch ist, so autonomiefreundlich und deshalb alle Entscheidungen den Gemeinden delegiert. Inzwischen ist die Intention aber eine andere. Das heißt, man wollte die meisten Gemeinden der Region nicht mit zuviel Demokratie ausrüsten und deshalb überläßt man diese Entscheidungen ganz einfach den einzelnen Gemeinden und verkauft das dann als Autonomie. Wir meinen aber, eine etwas falsch verstandene Autonomie, weil jeder minimale Einbruch der Minderheit ist ja abgeblockt worden. Wir haben gesagt und erklärt, die Gemeinden werden so in einen politischen Stand erhoben, daß wir ihnen sogar die Satzungsbefugnis geben. Also jede Gemeinde gibt sich selbst ihre Verfassung. Das klingt sehr gut, ist eine sehr edle Konzeption von Demokratie, aber in der Herstellung dieser Satzung haben wir bereits den ersten Bremsklotz entdeckt, daß eben die Satzung als Ganzes verabschiedet werden muß und somit notgedrungen und evident es eine Konfrontation zwischen politischen Machtblöcken sein wird und somit die Möglichkeit einer Einbeziehung der Gesamtheit der politischen Vertretung und der Bevölkerung in der Ausarbeitung des wichtigsten Instrumentes der zukünftigen Gemeinde hat man sich bereits wieder vom alten Denken leiten lassen. Diese Konzeption ist eigentlich durch die Bank nachvollziehbar. Das Ganze ist eine aufklärerische Konzession, aber dieser sehr aufklärerischen Konzession entspricht keine diffuse demokratische Kultur. Das will man nicht wahrhaben und durch diese Auffassung wird man auch in Zukunft vermeiden, daß diese demokratische Kultur gedeihen und wachsen kann und die notwendig ist, damit derartige Reformen überhaupt einen Sinn haben. So haben wir uns z.B. wirklich einige Straßen selbst verbaut, z.B. das Petitionsrecht ist ein wichtiges Instrument des Einzelnen und auch einzelner Bürgergruppen. Das Petitionsrecht, das Recht der Eingabe an die Gemeinden war im Staatsgesetz vorgesehen und wir haben es herausgenommen. Wir haben nur noch den allgemeinen Grundsatz drinnen: es ist erlaubt. Also die Gemeinden müssen Formen der Beteiligung vorsehen. Wieso müssen wir die wenigen klaren Vorgaben, Angaben des Gesetzes zudem noch verwässern? Diese Frage müssen wir uns natürlich gefallen lassen. Das gleiche gilt, wie bereits der Kollege Benedikter gesagt hat, für den Volksanwalt und für das Referendum.

Ein anderes Problem, winzig, aber doch wichtig, ist die Diskussion, die wir über die Prozedur der Einberufung geführt haben. Es ist ein ganz winziges Problem, aber in einer Gemeinde doch von größter Wichtigkeit.

Noch zwei Sätze zur Bürgermeisterwahl. Die Bürgermeisterwahl haben wir eigentlich überhaupt nicht gelöst. Wir haben uns zwar lange Zeit herumgestritten, aber mittlerweile scheint sich doch die Idee der Direktwahl des Bürgermeisters breit zu machen und wir hätten theoretisch hier eine der ersten Regionen der Republik sein können, die hier etwas Neues sagt. Inzwischen haben wir uns zurückgezogen und warten, bis andere uns etwas vormachen und vorexerzieren.

Natürlich gibt es auch ganzen Gesetz einige positive Aspekte, die man nicht vergessen sollte. Ich meine, wenn man z.B. bedenkt, daß im Zuge dieser Verhandlungen, die zwischen den Vertretern der Mehrheit und der Minderheit geführt worden sind, doch einige Dinge auch akzeptiert worden sind. Wir müssen das sagen. Es ist nicht eine Regel in diesem Haus, aber zum ersten Mal seit ich da sitze, war es möglich, relativ konstruktiv auch zu arbeiten und wir können sagen, daß 20, 30 oder 40 Änderungsanträge der Minderheit allgemein akzeptiert worden sind. Das ist ein Novum und das muß auch positiv erwähnt werden. Kleinigkeiten zum Teil, aber auch wichtige Dinge, wenn z.B. ab nun zum ersten Mal in einem Gesetz der Region die sprachlichen Minderheiten des Trentino erwähnt sind, so ist das eine kleine Sache an sich, aber politisch doch von einer gewissen Relevanz, weil zum ersten Mal festgeschrieben wird, daß auch die sprachlichen Minderheiten des Trentino auf einen

bestimmten Schutz in der Gemeinde rechnen können.

Was werden wir tun? Wir werden uns schlußendlich der Stimme enthalten, obwohl trotz der großen Bedenken, die wir zu einigen grundlegenden Dingen haben und die eigentlich den Wert sehr mindern, glauben wir aber trotzdem, daß in der Gesamtheit das Gesetz einige positive Neuerungen in unseren Gemeinden bringen wird, weshalb wir uns schlußendlich der Stimme enthalten werden.

(Egregio Presidente! Stimati colleghi! Il fatto che questa legge venga approvata solamente oggi, costituisce la riprova di quanto sia stata presa sul serio questa autentica riforma dei nostri Comuni in Alto Adige ed in Trentino. Le aspirazioni della legge erano inizialmente notevoli, si riteneva di poter governare opponendo la maggior autonomia possibile ad una concentrazione di potere, e questo era il nobile orientamento della legge. Per cui si trattava di far sì che l'area decisionale venisse allargata verso il basso, quindi di capovolgere quei valori che invece sancivano il prevalere di una vecchia struttura dello stato gerarchica e della società; in definitiva si voleva un maggiore potere alla base. Ripeto, questo era il nobile ideale della legge. Cosa è stato realizzato? Molto poco. Nel dibattito in Aula abbiamo visto che in Alto Adige in modo particolare, in Trentino forse un po' meno, questa legge non si identifica con un vero spirito riformatore della gestione politica ed anche della popolazione. Per questo è diventata una riforma di poco spessore. Tutto ciò che avrebbe potuto fare di questa legge uno strumento legislativo efficace e qualificante e che avrebbe prodotto una maggiore democrazia, un maggiore partecipazione popolare, un maggiore coinvolgimento dalla base, è stato considerato con grande diffidenza dai partiti di governo che hanno tentato di salvaguardare lo status quo vigente e di introdurre il minor numero possibile di modifiche. Per cui tutto ciò che concerne la democrazia diretta, la partecipazione popolare è passato in secondo piano. Essi vengono considerati come degli optionals che il singolo Comune si può dare o meno ed appare evidente che in fondo si tema la partecipazione della popolazione alla gestione del colosso comunale. Ritengo si voglia fingere di essere a favore dell'autonomia e che per questo si deleghino tutte le decisioni al Comune. Ma la vera intenzione è un'altra. Infatti non si voleva dotare la maggior parte dei comuni della nostra regione di troppa democrazia e per questo si è preferito lasciare ogni decisione ai singoli comuni, fingendo che questa sia vera autonomia. Riteniamo però che si tratti di una autonomia mal interpretata, poiché ogni tentativo delle minoranze di inserirsi in questo contesto è stato bloccato. Abbiamo detto e spiegato che i Comuni vengono elevati ad un rango politico a cui viene addirittura attribuita potestà statutaria. Per cui ogni comune si dota della propria Carta Costituente. Suona molto bene, si tratta di un concetto molto nobile di democrazia, ma nella predisposizione dello statuto abbiamo scoperto il primo freno e cioè che lo statuto comunale deve venir votato in blocco, per cui rigorosamente e palesamente diventerà una oggetto di confronto tra gruppi di potere, escludendo la possibilità del coinvolgimento dell'intera rappresentanza politica e della popolazione nell'elaborazione del principale strumento dei futuri comuni è venuta meno, così come il principio che ha ispirato tale norma si identifica con uno del passato. Questa concezione è perfettamente riscontrabile ovunque. Il tutto viene presentato come una concessione illuminista, ma a tale concessione estremamente illuminista non corrisponde alluna cultura democratica diffusa. Non si vuole rendersene conto e con questa concezione si eviterà anche in futuro di far fiorire e crescere questa cultura democratica necessaria affinché simili riforme possano assumere un significato. Ad es. ci siamo preclusi alcune possibilità di partecipazione popolare, come lo è ad es. il diritto di azione popolare, un diritto dei singoli cittadini e di cittadini associati. Il diritto di azione popolare, il diritto di presentare delle petizioni ai Comuni era previsto dalla legge di riforma delle autonomie locali mentre nel provvedimento legislativo regionale tale diritto non compare più. E' permesso solamente il principio generale. Dunque i Comuni debbono prevedere forme di partecipazione popolare. Perché noi dobbiamo svilire uno dei pochi chiari aspetti positivi di questa legge? Questa domanda è di rigore. LO stesso dicasi per il difensore civico ed i referendum citati dal collega

Benedikter.

Un altro problema di dimensioni minori, ma non per questo insignificante è la discussione concernente la procedura per la convocazione. Si tratta di un problema minimo, ma che per il comune riveste una certa importanza.

Inoltre vorrei aggiungere alcune considerazioni sull'elezione del Sindaco, problematica che non è stata risolta. Abbiamo discusso a lungo ma attualmente pare che la tesi dell'elezione diretta del sindaco sia quella che trova maggior consenso e noi in teoria avremmo potuto essere una delle prime regioni della Repubblica che disciplina tale materia. Ma nel frattempo abbiamo deciso di non esporci e preferiamo attendere che altre regioni intervengano in tale materia fungendo da modello da seguire.

Ovviamente vi sono anche una serie di aspetti positivi in questo provvedimento legislativo che dovrebbero venir ricordati. Ed a tale riguardo mi riferisco all'accettazione da parte della maggioranza, dopo numerose trattative avvenute tra maggioranza e minoranza, di proposte dell'opposizione. Per correttezza dobbiamo ricordare anche questo. Non è prassi in questo consesso lavorare costruttivamente., e per la prima volta che nella mia carriera di consigliere comunale ciò è avvenuto e possiamo anche affermare che 20, 30 o 40 degli emendamenti della maggioranza sono stati accettati. Si tratta di una novità che merita il giusto riconoscimento. Si trattava di proposte talvolta non incisive e talvolta molto importanti, come la tutela delle minoranze linguistiche del trentino, per la prima volta citate in una legge regionale. Si tratta di un aspetto che di per se può non rivestire molta importanza, ma che invece dal punto di vista politico assumere un notevole valenza, poiché per la prima volta di prescrive che anche le minoranze linguistiche del trentino debbano venir tutelate a livello comunale.

Cosa faremo? Ci asterremo, anche se nonostante le grandi perplessità che nutriamo rispetto ad alcuni aspetti fondamentali e che sminuiscono il valore di questa legge riteniamo che legge introduca nel suo complesso delle innovazioni positive nei nostri Comuni.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, colleghi, credo che la giornata sia piuttosto stanca, più che storica. Credo che la Regione e l'autonomia speciale abbiano dato una prova su cui merita fare qualche considerazione, in parte già fatta dai colleghi.

Abbiamo generato con una lunga gestazione qualcosa sicuramente a metà, è grave che arriviamo ultimi in Italia ed è grave non tanto perché ciò dimostra una inefficienza dell'ente Regione, quanto della capacità delle forze politiche che reggono i governi delle due Province, che sono le stesse forze che reggono anche la Regione, l'incapacità di sciogliere i nodi che si sono venuti aggrovigliando negli ultimi anni.

Il problema cioè è quello di riuscire a realizzare in questa realtà, che ha delle lunghe tradizioni di autogoverno locale, di democrazia di base, il recupero di una condizione di diffusa autonomia, che è essa democrazia. Questa è una legge che rischia di restare sulla carta perché c'è una resistenza delle forze di governo delle due Province a decentrare poteri reali, una legge che resta sulla carta perché il potere è dato dal trasferimento delle competenze di gestione, delle funzioni e dal trasferimento delle risorse per realizzare queste funzioni.

Sappiamo che siamo in ritardo di 17 anni rispetto alla legge di decentramento amministrativo e quindi da questo punto di vista va analizzato il difetto, cioè il passare dal centralismo accentuato ad un nuovo moderno assetto più avanzato, che guardasse agli esempi dei comuni del nord-Europa, era una facoltà che stava all'autonomia speciale, ma che non è stata utilizzata.

Questo mi pare l'elemento negativo grave, al di là del fatto, Presidente Andreolli, che siete rimasti invischiati per sei mesi in una diatriba tra lo SVP e la DC sulla questione relativa ai

consorzi elettrici, che ha ritardato in modo incredibile e ingiustificato il provvedimento che era stato predisposto. Manca dunque la riforma istituzionale di decentramento delle funzioni, di realizzazione a livello locale attraverso queste competenze assegnate, per mettere in moto i meccanismi che la legge prevede e che peraltro prevedeva anche la legge 142 e manca una riforma della finanza locale significativa.

Sono rimasto un po' scioccato colleghi del fatto che nessun comune abbia ritenuto di mettere in mora la Regione assumendo le funzioni che la legge 142 consentiva. badate che diversi principi contenuti in questa riforma erano già nel disegno di legge Pancheri-a Beccara di circa 10 anni fa, a cui avevamo collaborato come forze politiche e associazioni dei comuni. oggi in modo stentato si è arrivati a recuperare alcuni di quei principi, perché c'è resistenza a creare dei poteri non più dipendenti dal centralismo.

Credo, signor Presidente, che sia giusto dare atto che circa metà dei 180 emendamenti che sono stati presentati dalle diverse politiche, in particolare da tre gruppi, i Verdi Alternativi, l'Union für Südtirol, il gruppo del PDS, si sono impegnati in modo consistente ottenendo l'accoglimento di circa metà dei 180 emendamenti e quindi modificando sostanzialmente diversi passaggi della legge e però alcuni non siamo riusciti a farli passare, garantendo l'espressione della democrazia reale a livello comunale, pensiamo a questa cosa degli statuti che diventeranno prendere o lasciare, assegnati alle maggioranze che insistono in circa 339 comuni, capaci di approvare gli statuti con il voto di una sola forza politica. Questo è un difetto non da poco.

Vi sono alcuni elementi su cui non mi soffermo, che costituiscono limite minore.

Credo che il ritardo sia segno di una grave crisi politica di questa autonomia, che sarebbe per noi irresponsabile non affrontare, è quella che riguarda la volontà di riforma reale, di cui ho fatto cenno, la questione elettorale, la questione del decentramento.

Non so se riusciremo da qui alla fine della legislatura a far vedere ai comuni qualche nuova possibilità operativa. Il passo è comunque positivo, ha questi profondi difetti di contenuto su alcuni passaggi principali e in particolare del modo in cui si è arrivati alla sua preoccupazione, del grave ritardo e dell'irrisolta questione relativa al trasferimento delle potestà reali.

Per questa ragione noi, che siamo soddisfatti di aver introdotto, insieme ai colleghi, una serie di modifiche che riteniamo importanti, denunciando i limiti che sono rimasti in capo a questa legge e ci asteniamo come voto finale.

L'occasione di oggi non è di far la sintesi su tutto il lavoro svolto, è quella di mettere a fuoco il problema politico istituzionale, la crisi dell'autonomia speciale, che abbisogna con lo sforzo di tutti di ritrovare il bandolo della matassa e di essere affrontata per quello che è in un rapporto chiaro tra le due Province, la Regione e senza colpi di mano, come quelli che sono stati tentati l'altro ieri nella Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione.

C'è bisogno all'interno di quest'aula di arrivare ad un momento di analisi impegnata tra le forze consiliari, che hanno un compito delegato dagli elettori, più forte di quello delle forze politiche, di riuscire ad affrontare questo nodo, prima che la realtà dell'autonomia speciale sia travolta dai processi che ci stanno investendo, di riforma dello Stato, rispettivamente l'avvio tra 50 giorni del Mercato Unico Europeo con tutte le influenze che esso ha.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Meraner.

MERANER: ...Die, meine Damen und Herren, scheint mir durch dieses Gesetz einer Verwaltungsbeschleunigungsreform gewichen zu sein.

Etliche Änderungsanträge, insbesondere der Opposition, haben dieses Gesetz in einigen Punkten - das soll zugegeben werden - wesentlich verbessert. Jedoch das Wesentlichste wurde leider abgelehnt. Formell scheint alles für den oberflächlichen Betrachter sehr demokratisch zu sein.

Die Gemeinden können sich sogar eine eigene Satzung geben und die Vertreter in diesem hohen Hause hüten sich gewissenhaft davor, den Gemeinden dabei ins Wort zu reden. Sie tun dies im sicheren Bewußtsein, daß der überwiegende Teil der Gemeinderäte nichts anderes ist, als eine sogenannte "brutta copia" der hiesigen Mehrheitsverhältnisse. Wären sie sich dessen nicht sicher, dann - so bin ich überzeugt - wäre dieses Gesetz wesentlich anders und wesentlich demokratischer ausgefallen. Denn de facto, meine Damen und Herren, machen wir uns doch nichts vor, wird in den einzelnen Gemeinderäten draußen, genauso wie hier, die Mehrheit fast alleine entscheiden, wie diese Verfassung aussehen darf. Möglicherweise wird der Gemeindeverband sogar die Glanzidee haben, für alle Gemeinden ein mit den Mächtigen abgesprochenes Grundmodell zu entwerfen, damit sich die armen Gemeinderäte nicht zu schwer tun. Auf alle Fälle wird dieses Gemeindestatut sicher nach den Vorstellungen der Mehrheit ausfallen, ohne die wesentlichen Bedürfnisse der Opposition mitzubersichtigen. Die Direktwahl des Bürgermeisters ist praktisch ungelöst. Keine positive Volksbefragung der Bürger, als ob das die dümmsten wären. Technische Vertreter im Gemeindeausschuß, weil die vom Volk gewählten Vertreter offensichtlich zu dumm sind, um anständig regieren zu können. Der Gemeinderat wird - und das scheint mir der springende Punkt zu sein - noch wesentlich mehr entmündigt, als er es ohnehin schon war. Das Faß zum Überlaufen bringt freilich noch der gestern verabschiedete Artikel 41, wo man nach der Methode von Omnibus-Gesetzen dem Proporz bei übergemeindlichen Konsortien noch einmal in ungerechterer Weise geregelt hat und es ist nicht ein pressefreiheitliches Recht, sondern eine pressefreiheitliche Frechheit, wenn der RAI-Sender Bozen so tut, als ob nach diesem Debakel der Südtiroler Volkspartei dies auch noch ein politischer Erfolg wäre. Es stimmt einfach nicht, daß aufgrund dieser Regelung die deutsche Arbeiterschaft in Südtirol etwa 6% mehr Arbeitsplätze bekommt, sondern de facto bekommt sie in bezug auf die bereits bestehende Regelung des Regionalgesetzes Nr. 8 von 1990 etwa um 10 Prozent weniger. Das sollte die SVP auch einmal zugeben und laut sagen. Stimmen würden die 6% dann, wenn es rechtens wäre, daß dieses Gesetz nie in die Tat umgesetzt worden ist. Aber wo leben wir eigentlich, daß wir davon ausgehen dürfen, daß Gesetze, die in Kraft getreten sind, einfach nicht beachtet werden dürfen?

Zum Schluß kommend möchte ich feststellen, daß sicherlich auch einiges in diesem Gesetz verbessert worden ist und wie gesagt nicht zuletzt aufgrund der Änderungsanträge der Opposition. Überwiegend aber ist am Prinzip festgehalten worden, daß die derzeitigen Parteidiktaturen zum Schaden der Bürger aufrecht erhalten bleiben. Es ist dies - so meine ich - ein Gesetz, das wenig ermutigend sich auf die jungen Mitbürger unseres Landes auswirken wird, die in idealistischer Weise und mit demokratischer Gesinnung bei den kommenden Gemeinderatswahlen sich anschicken mögen, in den Dienst der Bürger zu treten, indem sie für die Gemeinderäte kandidieren. Denn wenn sie sowieso nicht viel zu sagen haben, nur die Verantwortung mittragen sollen, wenn im Grunde genommen ohnehin nur der Ausschuß die Geschicke der Gemeinde lenkt, wenn auf der anderen Seite dem Ausschuß die Möglichkeit gegeben wird, Leute, die sich der Kandidatur nicht gestellt haben, zu kooptieren, damit sie mehr regieren, dann heißt das im Klartext: die Gewählten waren einfach zu dumm und zu unfähig. Dies kann sicher nicht viele junge idealistische Menschen dazu anspornen, in Dienste der Bevölkerung zu kandidieren. Viel mehr wird hier Tür und Tor geöffnet, daß überwiegend jene eine Chance sehen, die nicht gerade die größten Idealisten, sondern möglicherweise Opportunisten sind.

In diesem Sinne muß also unter dem Strich gesagt werden, daß wir mit diesem Gesetz unserer Bevölkerung keinen guten Dienst leisten. Vom Standpunkt der Demokratie her ist dieses Gesetz ein Rückschritt, wenn ich auch zugeben muß, daß vom rein technischen Verwalten her dieses Gesetz einige Vorteile bringt. Aber dieses zweite kann den ersten Mangel bei weitem nicht aufwiegen und deshalb meine Gegenstimme zu diesem Gesetz.

(...Mi sembra, signore e signori, che sia stata avviata una procedura amministrativa per accelerare i tempi.

Innumerevoli emendamenti, provenienti in particolar modo dall'opposizione, hanno sensibilmente migliorato il disegno di legge in molti dei suoi punti -e questo va detto-. Tuttavia le questioni sostanziali non sono state recepite. Il tutto potrebbe sembrare formalmente molto democratico ad un osservatore superficiale. I comuni possono darsi un loro statuto e i rappresentanti politici di quest'aula cercano di non intromettersi. E lo fanno ben sapendo che la maggior parte dei consigli comunali non è altro che la brutta copia del rapporto di maggioranza esistente in quest'aula. Se non ne fossero così sicuri, allora si sarebbero comportati ben diversamente e più democraticamente nel corso dell'esame di questo disegno di legge. Perché, di fatto, signori e signore, là fuori, nei comuni sarà la maggioranza, come anche qui, a decidere come dovrà essere questo statuto. Probabilmente l'associazione dei comuni avrà poi anche l'idea brillante di proporre uno statuto tipo per tutti i comuni, concordato con i satrapi di paese, in modo che i poveri consigli comunali non debbano affrontare questo difficile compito. Sicuramente tale statuto corrisponderà alle aspettative della maggioranza, e non terrà conto delle esigenze basilari dell'opposizione. E poi: l'elezione diretta del sindaco è rimasta una questione aperta; nessuna consultazione popolare, come se i cittadini fossero tutti degli stolti; tecnici in giunta comunale, Perché evidentemente i rappresentanti eletti dal popolo sono troppo impreparati per poter governare in modo efficiente; il consiglio comunale - e questo mi sembra il punto saliente - viene ulteriormente svuotato delle sue competenze. La goccia che fa traboccare il vaso è poi l'approvazione dell'art. 41, dove, in base al metodo delle leggi-omnibus, viene regolamentata in modo iniquo la proporzionale nei consorzi comunali - e non è diritto di stampa, ma un'insolenza sentire quanto afferma l'emittente Rai di Bolzano che trasforma questa disfatta della SVP in un vero e proprio successo politico. Non è vero che in base a questa regolamentazione l'occupazione del gruppo linguistico tedesco aumenterà in Alto Adige del 6% : in base alla disciplina vigente della L.R. n. 8 del 1990 esso diminuirà del 10%. Questo è quanto dovrebbe ammettere pubblicamente la SVP e proclamare a voce alta. L'aumento del 6% sarebbe giusto, se fosse stato corretto che la normativa vigente non venisse applicata. Ma dove viviamo per credere che le leggi entrate in vigore possano essere disattese?

In conclusione, vorrei rilevare, che alcune cose del presente disegno di legge sono state migliorate, non per ultimo anche grazie agli emendamenti dell'opposizione. Ci si è però attenuti prevalentemente al principio secondo il quale le attuali dittature di partito debbano venire mantenute in vita a danno dei cittadini. E quindi questa sarà una legge che avrà effetti poco incoraggianti per i giovani del nostro paese che alle prossime elezioni comunali, candidandosi, si appresteranno in modo idealistico e democratico ad entrare a servizio della collettività. E se poi non avranno possibilità di parlare, Perché dovranno solo condividere la responsabilità con la Giunta che prenderà comunque tutte le decisioni del comune e se, dall'altra, la Giunta avrà la possibilità di chiamare delle persone da fuori, che non si erano candidate alle elezioni, per aiutarla a governare, allora tutto ciò, in parole povere, non significa altro che questo: gli eletti sono troppo stupidi e incapaci. E questo sicuramente non incoraggerà molti giovani idealisti a candidarsi per operare nell'interesse della comunità. Al contrario, qui si aprono tutte le porte a coloro che non sono idealisti, ma opportunisti.

In questo senso vorrei dire per inciso che con questa legge noi non rendiamo un buon servizio alla popolazione. Dal punto di vista democratico questa legge è un passo indietro, anche se devo ammettere che dal punto di vista amministrativo essa porterà dei vantaggi. Ma questo non può certo compensare le lacune esistenti; pertanto io voterò contro il disegno di legge.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Berger.

BERGER: Ci troviamo a discutere oggi, con grandissimo ritardo, il recepimento di una legge di riforma dello Stato, che ha introdotto sul territorio nazionale principi fortemente innovativi, per quanto riguarda il decentramento amministrativo.

Le tre indicazioni fondamentali che emergono dalla legge nazionale sono quelle dell'attribuzione di un ruolo molto forte ai consigli comunali, di indirizzo e di controllo, un'assegnazione di responsabilità amministrativa alle giunte con una separazione però del momento gestionale.

Questi erano i principi fondamentali ai quali si assegnava una possibilità di grosso controllo e di partecipazione, quindi un avvicinamento e un intreccio degli interessi diffusi dei cittadini rispetto alla propria amministrazione.

Noi Regione autonomistica per eccellenza ci siamo fatti un baffo di questi principi, dimostrando forse fino in fondo in quale misura il concetto autonomistico si realizza in questa nostra regione, perché avremmo potuto non solo doverosamente recepire questi principi, ma anche introdurre forme partecipative, quindi un indirizzo ancora più aperto, forti di una pressione popolare fortemente innovativa che in questi ultimi mesi si sta manifestando. Invece la fine del sistema partitocratico sembra sopravvivere solo in questa Regione, dove l'SVP dimostra fino in fondo qual è il tipo di autonomia relativa che ispira questa legge. Una legge che ha subito un ritardo di discussione voluto dall'SVP, che ha ritenuto di imporre tutte quelle modifiche atte a mantenere in capo all'esecutivo un forte potere accentrato, contro il potere di indirizzo e di controllo che doveva arrivare in capo al Consiglio.

E' una bruttissima legge. Non riesco a capire i colleghi di minoranza, che pure hanno fatto un buon lavoro emendativo, ma che dal punto di vista della qualità, del contenuto degli emendamenti accolti è minimamente ininfluenza rispetto ai principi della legge nazionale. Credo sia in assoluto la peggiore delle leggi che sono state oggi recepite a livello regionale.

Mi sembra difficile poter sostenere che il lavoro di collaborazione costruttiva consente un'astensione, non può consentirla, questa legge va fortemente rifiutata, il voto coerente non può che essere quello negativo, perché niente di quelli che erano i principi innovativi sono stati accolti, se poi leggiamo correlata, come diceva il collega Levegghi, con una totale assenza di indirizzo rispetto ad una riforma elettorale, che pure attraversa interamente, permane completamente come filo conduttore di tutta la legge nazionale, noi abbiamo fatto fino in fondo la dimostrazione che siamo l'ultima delle autonomie speciali che ritengono di assumere il centralismo dello Stato.

I nostri comuni godranno, rispetto ai comuni del territorio nazionale, di un'autonomia condizionata a quelli che saranno gli indirizzi di esecutivo di maggioranza.

Una porcheria, questa è la legge che ne viene fuori, ve ne assumete la responsabilità, per quanto mi riguarda il mio voto è assolutamente contrario.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge finalmente in porto la navicella di questa legge, caro assessore Romano, lei che così pazientemente ha restituito colpo su colpo ai tanti che si sono, con lagnanze più o meno motivate, rivolti a lei nella speranza di cambiare l'assetto di questa legge, facendo finta che questa legge non poteva che trovare lo sbocco che ha trovato. Una legge che ha ripercorso doverosamente i principi della legge 142, della riforma degli enti locali, una legge che nelle intenzioni doveva rappresentare un punto di riferimento rinnovatore per quanto riguarda la vita degli enti locali, ma che in realtà il disegno di legge, così come abbiamo potuto più volte affermare, la legge ispiratrice, la 142, non solo non sono stati nelle condizione di cambiare, di dare poteri reali a degli enti che, per quanto riguarda la nostra convinzione, che non è sicuramente riscoperta oggi, ma che ha le sue radici, i suoi punti di riferimento nella necessità di ricordare a tutti come un corretto sistema possa funzionare soltanto se si è in grado di assicurare la sintesi tra l'autorità e la responsabilità.

Abbiamo cercato di dirlo in queste settimane, abbiamo cercato in Commissione di sottolineare gli aspetti critici negativi della legge 142, che rimane il punto di riferimento, abbiamo trovato di fronte un muro e quando ci siamo accorti che il nostro contributo propositivo non poteva

trovare alcuna comprensione da parte delle forze politiche della maggioranza e della Giunta, abbiamo puntato sulla necessità che la legittimazione della volontà popolare, espressione da tutti usata, forse abusata, ma che comunque rappresenta ancora per noi un preciso punto di riferimento, questa legittimazione doveva trovare un rapporto diretto tra il corpo elettorale e le persone che investite di questa volontà popolare dovevano rappresentare quel momento di rinnovamento istituzionale di cui oggi tutti ne parlano, ma molto spesso ne parlano a vanvera, tanto è vero che oggi siamo di fronte soltanto allo scenario di una modifica del modo di votare, non nella modifica delle istituzioni.

Si vuole quindi prefigurare il rinnovamento delle istituzioni attraverso la riforma elettorale, non già una volta concepita la riforma istituzionale adeguare a questa riforma le leggi di carattere elettorale. Prendo atto che questa assemblea legislativa, sul nostro emendamento della elezione diretta del sindaco, ha ricevuto 17 voti favorevoli contro i 25 contrari e allora dichiaro fin d'ora che il MSI sta preparando un disegno di legge teso a riconoscere e quindi a legittimare l'elezione diretta del sindaco ed in questo modo potremmo controbilanciare una tendenza che in questa legge è sicuramente antidemocratica, perché in questa legge troviamo, e lo diciamo apertamente, quindi non abbiamo voluto comprometterci in alcun modo con le ipotesi previste dalla legge e con gli istituti che la legge ha prefigurato, perché la distanza che ci separa da voi, il nostro mondo è diverso dal vostro, vogliamo ribadire che l'aver espropriato i consigli comunali delle loro funzioni e delle loro prerogative, il rafforzamento degli organi esecutivi, dall'organo monocratico rappresentato dal sindaco e dall'organo collegiale rappresentato dalla Giunta ed anche in questa circostanza il sindaco è prigioniero delle alleanze, della partitocrazia, della propria Giunta, cosicché gli assessori non sono collaboratori del sindaco, in quanto da esso ricevono deleghe, ma gli assessori sono i primi antagonisti del sindaco e lo scopo principale dell'assessore non è quello di compiere fino in fondo il proprio dovere, in relazione alla delega ricevuta, ma il primo compito dell'assessore è quello di vedere in prospettiva essere lui medesimo il sostituto del sindaco.

Questa è la contraddizione che ci induce a ritenere che è evidente questa situazione perversa, così come l'esperienza della 142, a distanza di 2 anni ed oltre dalla approvazione nel resto del territorio nazionale, ha dimostrato come questa legge, anziché contribuire alla necessità che gli enti locali dovessero assolvere a compiti e responsabilità immediatamente vicini alle aspettative, agli interessi morali e materiali delle popolazioni amministrate, è evidente che questa esperienza ci induce a ritenere come il rinnovamento, così come è stato definito dell'assetto delle autonomie locali è fallito nel resto d'Italia, di conseguenza non possiamo che pensare che questo rinnovamento non possa che fallire anche in questa nostra realtà, che vede i comuni, per effetto di una distorsione evidente della gestione dell'autonomia che ha comportato una riduzione di autonomia, di funzionalità e di competenze.

Quando ci rendiamo conto di questa realtà, non possiamo che riconfermare, con lo stile e la chiarezza di sempre, la nostra posizione contraria, una posizione contraria che non è vissuta sulla presunta necessità da parte nostra di dover comunque mantenere un atteggiamento di opposizione, che spesso è sfociato in un atteggiamento di ostruzionismo, quanto invece i ritardi con cui questa legge arriva nel porto e quindi la navicella ha superato i marosi che potevano mandarla in frantumi contro gli scogli, i ritardi di questa legge sono dovuti essenzialmente ad una mancanza di intesa all'interno delle forze di maggioranza, alle contraddizioni che sussistevano in base alla realizzazione dei principi ispiratori della 142 e quindi la posizione del MSI è stata con chiarezza e tenacia quella di essere l'unica opposizione vera nei confronti di questa legge e di questa Giunta.

Allora di fronte ad un processo di omologazione, che ormai ha largamente intruppato tutti quanti, noi del MSI abbiamo ancora la voglia di dire, con orgoglio e ad alta voce, siamo la vera opposizione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Craffonara.

CRAFFONARA: Grazie, signor Presidente. Più che la soddisfazione perché questa legge finalmente approda ed esce dall'aula, vorrei sottolineare il rammarico per il ritardo con il quale la nostra regione adotta una delle due leggi fondamentali che lo Stato nel 1990 ha adottato ed indicato all'Italia, di conseguenza anche alla Regione Trentino-Alto Adige, che facoltativamente poteva recepirla.

Si tratta di una delle due leggi fondamentali che riguardano l'ordinamento dei comuni e la 241 che riguarda la salvaguardia dei diritti dei cittadini, i suoi rapporti con la pubblica amministrazione, che non è ancora approdata all'attenzione di quest'aula.

Noi trentini abbiamo la consolazione di aver potuto discutere la 241, che però avrà valenza per la Provincia ed i Comprensori, ma non certo per la Regione e nemmeno per i comuni trentini.

Quindi il rammarico resta forte e come altri hanno ricordato, si è persa fra l'altro anche un'occasione, nel senso che per certi versi questa legge è datata, porta delle regole per l'elezione del sindaco, che sappiamo benissimo che non avranno esecuzione, verranno modificate da una nuova legge elettorale per i comuni.

Questa poteva essere l'occasione, poteva distinguersi per una certa originalità ed urgenza nell'affrontare i problemi fondamentali, così come era fino a qualche anno fa la tradizione della nostra Regione e delle due Province.

Questo pensiamo di doverlo sottolineare, noi non riusciamo più ad esprimere una originalità, non siamo più una regione all'avanguardia, siamo una regione al traino e questo certamente non può essere motivo nè di orgoglio, nè di soddisfazione.

Per quanto riguarda la legge, diamo che si è trattato di un lavoro intenso, dove c'è stato anche un dialogo con la Giunta, molti gli emendamenti, molti di questi sono stati anche ammessi.

Sui tempi, molto spesso si dice che in quest'aula si perde del tempo ed è vero, non so quanti giorni abbiamo impegnato su questa legge, però quanto tempo è stato perso prima e fuori da quest'aula, è quello il grave ritardo, cioè quanto tempo le forze della coalizione hanno impiegato a trovare un minimo di accordo e di coesione su questa legge, all'interno di un partito. Quindi quando si dice che si deve riformare il regolamento, perché qui non si combina più niente, sarà anche vero, ma è ancor più vero che il tempo maggiore lo si perde fuori da quest'aula, quindi altre sono le responsabilità politiche se il Consiglio regionale non fa e non decide quello che dovrebbe fare e decidere.

Per tornare alla 142 credo che lo snodo più importante era lo statuto, che è la chiave principale della lettura della 142, perché evidentemente è lo strumento con il quale si torna a dare valenza ai comuni, questo nella antica tradizione medioevale, però anche qui sono d'accordo con tanti colleghi, veramente si è strumentalizzata l'autonomia, la diffusione dell'autonomia con un pericolo molto grave.

Certo ci rendiamo conto che i nostri comuni hanno ciascuno delle peculiarità, intanto sono tantissimi per vallate, per etnie, per tradizioni ecc., per cui è chiaro che sarebbe stato bello poter avere degli statuti su misura, uno per uno ed è quello che si cercherà di fare, però con un grave pericolo, perché nel momento in cui in questa legge continuiamo a dire che il comune può fare quello e quest'altro, noi diamo sì al comune una possibilità di decidere in modo molto forte, però il rischio che condivido in pieno, è anche che in questo caso una maggiore autonomia possa significare minor democrazia, cioè il rischio del soffocamento in tanti casi di quelle che sono le forze di minoranza e che sia il Trentino che il Sudtirolo abbiano bisogno di un riconoscimento e valorizzazione delle forze di minoranza, è un fatto che fa parte della nostra tradizione, del resto lo stesso trattato di Parigi è un costante richiamo alle esigenze di una minoranza, che deve essere difesa e salvaguardata.

Il rischio è che a forza di voler dare opportunità e facoltà a questi comuni, che tante volte hanno in se stessi delle stragrande maggioranze, c'è il pericolo di soffocare le minoranze.

In altre parole i dieci comandamenti sono diventati degli opzionali, il che è piuttosto

pericoloso. Il fatto di non aver consentito in una accesa discussione in Commissione, tra l'altro con una votazione poi risicatissima, il fatto di non aver acconsentito che almeno nei comuni un documento così importante come è lo Statuto si possa discutere e votare articolo per articolo, questa è una grave limitazione dell'espressione di libertà e democrazia che si sarebbe dovuto consentire.

Avrei voluto dare un voto favorevole a questa legge, proprio perché la nostra è un'adesione, ma così come è stato manipolato e non si è voluto tener conto delle numerose osservazioni, devo ringraziare i colleghi per il lavoro che hanno svolto, però il fatto che non si sia dato loro ascolto mi pare sia un'occasione perduta.

Quindi non soltanto una legge che poteva introdurre elementi innovativi almeno in materia elettorale per i comuni, ma anche una non presa di coscienza di quelle che sono le nostre caratteristiche peculiari, che sono una difesa delle minoranze. Il mio voto è di astensione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Negherbon.

NEGHERBON: Credo che sia opportuno e necessario nel momento in cui si conclude l'iter dell'approvazione di un disegno di legge importante come il n. 72 e che si riferisce alla legge 142 nazionale, esprimere tutta la soddisfazione da parte del gruppo della DC, impegnato in questa maggioranza regionale, perché si ritiene che l'approvazione di una legge di questa portata, sia pure attraverso il tempo necessario intercorso, rispetto all'approvazione di quella nazionale, avvenuta nel 1990, tempo che non è trascorso inutilmente, in quanto ha consentito un confronto intenso tra le forze politiche presenti in questa Regione, fra maggioranza e minoranza, ha consentito di approvare nodi importanti e fondamentali di questa Regione, tanto è vero che da questo confronto sono nati dei notevoli e fondamentali punti di convergenza, dal momento che per riconoscimento delle stesse rappresentanze dei gruppi, molti degli emendamenti presentati sono stati valutati anche positivamente, sono stati recepiti nella normativa che stiamo per approvare.

Da tener presente anche la composita realtà nella quale veniamo ad operare, una realtà che ha delle ragioni storiche, di presenza, di specialità, di etnie che trovano nella storia e nella tradizione una radice importante ed imprescindibile e che deve essere qui valorizzata, una realtà non ripetibile su altri territori nazionali, tanto è vero che qui devono convivere più gruppi linguistici che hanno tradizioni molto diverse e quindi la composizione di una normativa che debba adattarsi a questa composizione ha occupato tempi e spazi e confronti.

D'altro canto dobbiamo dire che se questo confronto ha portato ad un'approvazione di una legge che ritengo positiva, in quanto si incanala sugli orientamenti di quella nazionale, ma recepisce qui la specificità locale, è questo senz'altro un fatto molto positivo.

Siamo convinti di non votare un provvedimento illuministico, siamo d'altro canto convinti di votare ed approvare un provvedimento che si incanala nella linea della valorizzazione di tutte quelle specialità presenti in sede locale, l'autonomia cresce e si evolve attraverso la partecipazione di tutti i cittadini, di tutte quelle presenze specifiche e territoriali presenti, dobbiamo pensare ad una diffusione del potere più che di accentramento, dobbiamo pensare ad una possibilità di azione dei comuni delle piccole entità comunali, attraverso la possibilità di aggregazioni consortili ed il recupero di una identità di valle e qui rivalorizzare anche esperienze che nella provincia di Trento hanno avuto una espressione concreta in questi ultimi anni, la necessità di operare in senso dell'esercizio di funzioni e di servizi importanti riferiti al cittadino, come i servizi sanitari, sociali e assistenziali e quant'altro.

Quindi credo che attraverso questa riforma ordinamentale, che veniamo ad approvare in questo momento, senz'altro facciamo un notevole passo avanti nel senso della maturazione della nostra autonomia, costruiamo le premesse fondamentali per favorire quella riforma istituzionale di cui tanto le due Province hanno bisogno in questo particolare momento, senz'altro favoriamo la governabilità nei piccoli comuni, senz'altro distinguiamo il potere gestionale da quello politico,

consentendo così una maggiore partecipazione del cittadino alla vita comunitaria e quindi credo che con questa filosofia complessiva, che trova la sua origine nella 142, si faccia un notevole passo avanti nell'indirizzo dello sviluppo della nostra autonomia.

La Regione qui come ente trova un momento particolare della sua qualificazione, credo che questo debba essere valutato molto positivamente.

Per queste ragioni esprimo il voto senz'altro positivo del gruppo della DC.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Kaserer.

KASERER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich habe nicht geglaubt, daß es doch so früh am Abend sein wird, daß wir zur Stimmabgabeerklärung kommen würden. Aber es ist immer gut für Überraschungen im positiven Sinne. Wir haben mit diesem Gesetz Nr. 72 das Staatsgesetz in vielen Teilen übernommen, aber auch unsere eigenen bisherigen Erfahrungen zum Teil eingebaut. Wenn man beklagt, daß dieses Gesetz zu spät hier in den Regionalrat gekommen ist, dann glaube ich, hat uns das gar nicht so viel ausgemacht. Denn wir dürfen unsere Verhältnisse nicht mit jenen vergleichen, wo das Staatsgesetz bisher gegolten hat. Wir haben in der Vergangenheit unser Regionalgesetz immer wieder an die Erfordernisse angepaßt und somit war es nicht so schlimm. Gott sei Dank sind wir gegenüber anderen Regionen und anderen Städten und Gemeinden von Skandalen bewahrt geblieben. Sicher, dieses Gesetz hat eine umfangreiche Tragweite, ist grundsätzlicher Art und ich hoffe, daß es mit der Mischung Staatsgesetz und autonome Bestimmungen zu einer guten Verwaltung in unserem Lande führen wird. Dieses Gesetz hat eigentlich im Laufe der Behandlung einen großen Wandel mit sich gebracht. Wenn wir den ursprünglichen Regierungstext und das anschauen, was eigentlich jetzt das Ergebnis ist, dann hat sich sehr vieles geändert. Ich muß sagen, daß vor allem der deutsche Text in der ursprünglichen Fassung untragbar war und daß deshalb dem deutschen Text in Zukunft ein größeres Augenmerk bei der Abfassung von Gesetzen geschenkt werden muß als es bei diesem Gesetz der Fall war.

Die 1. Gesetzgebungskommission hat sich eingehend mit diesem Gesetzentwurf befaßt. Sie hat sehr viele Sitzungen abgehalten, vieles geändert und, was nicht bei jedem Gesetz der Fall ist, dieses Gesetz hat auch in der Basis - wenn wir es einmal so nennen wollen - bereits während der Behandlung ein bestimmtes Echo erfahren. Es haben sich Gemeinderäte mit dem Gesetzentwurf befaßt, auch weil die Region hinausgesandt hat. Gemeinderäte haben sich damit gefaßt, haben Initiativen ergriffen, damit Verbesserungen angebracht würden und ich muß sagen, wir haben innerhalb unserer Partei die Gemeinderäte, die Änderungsanträge eingebracht haben, auch zusammengerufen, mit ihnen diskutiert und versucht, das eine oder das andere, sei es in der Kommission oder auch in die Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern mit einzubringen. Vor allem ist bemängelt worden, daß die Kompetenzen, die Zuständigkeiten des Gemeinderates zu stark eingeschränkt worden sind und auf der anderen Seite eine sehr starke Aufwertung der Befugnisse des Gemeindeausschusses. Auch die Art der Wahl des Bürgermeisters und des Gemeindeausschusses ist auf keine große Gegenliebe gestoßen, so wie sie in der ursprünglichen Form war. Es hat in den Verhandlungen und auch in diesem Hause bei der Behandlung dieses Gesetzentwurfes Einsicht gegeben. Man ist zu einer Art Selbstbestimmung des Gemeinderates durch die Satzung gekommen und diese Satzung kann nun vieles bestimmen und kann sozusagen bei der Genehmigung der Satzung die eigenen Bedürfnisse berücksichtigen. Es geht einfach nicht an, daß man beispielsweise für die Gemeinde Bozen die Kompetenzen des Gemeinderates bzw. Gemeindeausschusses gleich festsetzt wie für die Gemeinde Plaus mit 200 Einwohnern. Deshalb haben wir meines Erachtens wirklich sehr gut getan, in dieser Satzung sehr viele Möglichkeiten dem Gemeinderat zu überlassen und ich bin der Meinung, daß der Gemeinderat sich damit eingehend befassen wird und sich das eigene Hemd, den eigenen Anzug schneiden wird. Damit tragen wir auch im gewissen Sinne zu mehr Gemeindeautonomie bei. Trotzdem

ist da sehr vieles festgehalten, was bestimmend für alle ist, aber was die eigentlichen Befugnisse betrifft, ist sehr vieles an eigener Entscheidung morgen im Gemeinderat.

Neu ist meines Erachtens bei diesem Gesetz herausgekommen, daß Mehrheit und Minderheit sich mit der Regionalregierung, mit dem zuständigen Assessor an einen Tisch gesetzt haben, um sich anhand der vielen Abänderungen zusammenzuraufen. Ich finde das sehr positiv und hat sicher auch dazu beigetragen, daß die Arbeiten hier doch etwas schneller vorangekommen sind, als es vorhersehbar war. Ich habe einmal diesen Vorschlag gemacht und ich bin froh, daß das auch getan wurde und auf diese Weise wir zu einer sicherlich besseren Lösung gekommen sind. Am Ende können wir sagen: Gut Ding braucht gut Weil! Das Gesetz wird sicher nicht allen entsprechen. Es ist sicher nicht vollständig. Die Praxis in den Gemeinderäten draußen und im Gemeindeausschuß wird zeigen, ob alles so durchführbar ist und alles in dem Sinne machbar ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber auch dieses Gesetz ist letztlich nicht Evangelium und kann aufgrund von Notwendigkeiten in kleinerem oder größerem Ausmaße in den nächsten Jahren ja wieder abgeändert werden.

Sicher ist eines, daß wir alle die beste Absicht gehabt haben, ein Gesetz zu machen, damit für die Bevölkerung verwaltet wird und das muß auch unser Wunsch sein, daß in Zukunft auch wiederum mit diesem Gesetz im Interesse der gesamten Bevölkerung des Gemeindegebietes gearbeitet wird und es ist falsch, wenn man von vornherein der Mehrheit bestimmte Absichten unterstellt. Viele von uns waren selbst im Gemeinderat und haben auch dort bereits mit dem alten Gesetz versucht, das Beste zu tun und ich bin überzeugt, daß der Großteil der Gemeinderäte in Zukunft mit diesem Gesetz versuchen wird, so gut wie möglich wiederum im Interesse unserer Bürger zu arbeiten.

Die Südtiroler Volkspartei wird diesem Gesetz zustimmen.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Non avrei creduto che si arrivasse così presto in serata alle dichiarazioni di voto. Ma è sempre piacevole avere delle sorprese in senso positivo. Con questo disegno di legge n. 72 noi abbiamo recepito in gran parte la legge di riforma nazionale cercando di integrarla con le esperienze fatte sul territorio. C'è chi lamenta il fatto che il disegno di legge sia arrivato così tardi in consiglio regionale; a noi non è sembrato un gran problema. E questo perché non è possibile confrontare la nostra situazione con quella esistente in altre parti d'Italia, dove è stata applicata la legge nazionale. In passato noi abbiamo, del resto, più volte adeguato la nostra legge regionale alle esigenze del nostro tempo e la cosa non è stata poi tanto grave. Fortunatamente rispetto ad altre regioni, comuni e città italiane noi siamo stati risparmiati dagli scandali. Sicuramente questa è una legge di ampia portata, di grande respiro ed io spero che questo intreccio tra legge nazionale e norme autonomistiche porti ad un'efficiente amministrazione nel nostro paese. Questa legge, a dire il vero, ha subito grandi modifiche nel corso della sua trattazione. Se confrontiamo il testo originario della Giunta con quello che ora ci apprestiamo ad approvare, vediamo che molte cose sono cambiate. Devo dire che originariamente soprattutto il testo tedesco era inaccettabile: proprio per questo in futuro dovrà essere dedicata maggiore cura, rispetto al passato, alla stesura del testo tedesco.

La prima Commissione legislativa ha esaminato in modo approfondito il presente disegno di legge. Ci sono state molte sedute, molte cose sono state modificate - cosa che non succede per tutti i disegni di legge -. Inoltre questo disegno di legge ha avuto già all'origine molta risonanza anche tra i consigli comunali che hanno vagliato il disegno di legge che era stato loro inviato dalla Regione. Molti consiglieri comunali lo hanno esaminato ed hanno adottato iniziative per introdurre miglioramenti. Noi abbiamo anche convocato all'interno del nostro partito i consiglieri che avevano proposto degli emendamenti, abbiamo discusso con loro ed abbiamo cercato, nell'ambito del possibile, di inserire a livello di commissione ed in sede di trattative con i partner della coalizione, alcune delle loro proposte. E' stato lamentato soprattutto il fatto che con il presente disegno di legge vengono svuotate troppo le competenze del consiglio comunale e dall'altra vengono troppo valorizzate le

funzioni della giunta. Anche la procedura relativa all'elezione del sindaco e della giunta non ha riscontrato grossi consensi, così come era prevista originariamente. Nel corso delle trattative e poi anche qui in aula si è cercato un accordo. Si è arrivati alla conclusione che la cosa migliore è lasciare ai comuni, attraverso lo statuto, la libertà di decidere in merito, ora che lo statuto può decidere molte cose. Nel predisporre lo statuto si potrà tener conto anche delle specifiche esigenze del comune. Non è ammissibile infatti che per il comune di Bolzano debbano valere le stesse competenze che per il comune di Plaus con i suoi 2.000 abitanti. Per questa ragione, abbiamo fatto bene a lasciare allo statuto la possibilità di decidere sulle competenze del consiglio comunale. Ed io sono convinto che il consiglio comunale affronterà la questione in modo esaustivo, trovando una regolamentazione su misura. In questo senso contribuiamo anche ad una maggiore autonomia comunale. Sicuramente abbiamo disciplinato molti degli aspetti che valgono per tutti, lasciando la decisione relativa alle competenze specifiche al consiglio comunale stesso.

Una delle novità a mio avviso è data anche dal fatto che la maggioranza e le minoranze si siano sedute ad un tavolo comune con l'Assessore competente e si siano confrontate sui molti emendamenti. Trovo che sia stata una cosa molto positiva che ha anche contribuito acche i lavori procedessero in modo più spedito di quanto si fosse previsto all'origine. Sono stato io a fare questa proposta e sono contento che abbia portato a dei risultati positivi. In questo modo siamo arrivati celermente ad un risultato soddisfacente. In conclusione possiamo dire: per fare delle buone cose è necessaria la pazienza. La legge sicuramente non incontrerà i favori di tutti. Forse non è completa. L'esperienza nei consigli e giunte comunali mostrerà se tutto è attuabile nel senso da noi proposto. Ma sicuramente questa legge non è il Vangelo e quindi potrà essere adeguata in seguito alle piccole o grandi necessità.

Certa è una cosa: che tutti noi avevamo la migliore intenzione di farne una buona legge, per governare bene la nostra gente. E il nostro augurio dev'essere che in futuro con questa legge si lavori nell'interesse dell'intera popolazione altoatesina. Sarebbe sbagliato voler pensare sin dall'inizio che la maggioranza abbia perseguito certe intenzioni. Molti di noi hanno fatto parte di un consiglio comunale ed hanno cercato, anche con la legge precedente, di fare del loro meglio. Io sono convinto che la maggior parte dei consigli comunali in futuro cercherà di lavorare con questo disegno di legge nell'interesse della nostra popolazione.

La Südtiroler Volkspartei voterà a favore di questo disegno di legge.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Andreotti.

ANDREOTTI: Grazie, signor Presidente. Questo disegno di legge arriva all'approvazione dopo un parto che è stato lungo e travagliato, non sappiamo se arrivi presto o tardi, sappiamo che comunque il periodo di gestazione è stato sicuramente piuttosto complesso ed i parti che arrivano in queste condizioni non sempre sono i parti più felici e più riusciti.

Al di là di questo e con alcuni dubbi che esprimiamo proprio in apertura del nostro intervento su questo disegno di legge su quello che sarà il nostro voto finale, va detto che già da tempo noi andavamo auspicando la necessità di una riforma per quanto riguardava le regole che presiedono alla vita dei comuni. Ci siamo arrivati anche in questo caso in ritardo, ci siamo arrivati per una strada obbligata e già tracciata dalla legge dello Stato n. 142, per cui riteniamo che non si sia fatto sicuramente un grosso passo in avanti per quanto riguarda la promozione della nostra autonomia legislativa, nel senso che condivido quanto detto dal cons. Taverna, che in questo senso siamo andati al traino di quella che è stata la normativa statale che ci ha ampiamente preceduto con la 142.

Avevamo sicuramente la necessità di una legge, forse non avevamo la necessità di questa legge, proprio perché siamo convinti che accanto agli aspetti positivi che questo provvedimento comporta, ce ne siano altrettanti di negativi che non possiamo condividere.

Senza sottolineare e richiamare ancora una volta il fatto che esiste una grossa contraddizione laddove questa legge, che va a regolamentare la vita dei comuni, non può assolutamente tener conto di quello che sarà il sistema elettorale che, stando alla volontà più volte espressa dal Presidente della Giunta regionale, andremo sicuramente a cambiare in un prossimo futuro o per volontà nostra, oppure facendoci imporre da Roma il sistema elettorale per quanto riguarda l'elezione del primo cittadino dei nostri comuni, che dovrà avvenire con l'elezione diretta del sindaco, o lo decidiamo noi o prima di noi lo deciderà Roma e magari riuscirà anche ad imporcelo.

Riteniamo che questo disegno di legge non garantisca sufficientemente i diritti delle minoranze e questo lo riteniamo particolarmente grave in una realtà provinciale, dove sicuramente non esistono problemi di governabilità dei comuni, in quanto le maggioranze, all'interno della quasi totalità dei comuni, sia del Trentino che dell'Alto Adige, sono maggioranze largamente precostituite e dominate dai partiti maggiori.

E' una legge che impedisce di fatto la presentazione di mozioni di sfiducia, che con il meccanismo previsto vengono riservate soltanto ai partiti della maggioranza, quindi soltanto la maggioranza può mettere in crisi se stessa con questo provvedimento legislativo. Ecco quindi che le autonomie comunali e soprattutto i diritti delle minoranze all'interno di queste autonomie, non ci sembrano sufficientemente garantite, in quanto più che garantire un'autonomia dei consigli comunali, si garantisce un'autonomia delle maggioranze, un'autonomia talmente larga che più che di autonomia si potrebbe parlar in questo caso di arbitrio.

Al di là di questo riconosciamo sia la necessità di una nuova legge e riconosciamo altresì alcuni elementi positivi che pure in questo provvedimento così complesso e sofferto, frutto di numerosi compromessi avvenuti prima di arrivare in Commissione, dopo, sospendendo i lavori e avvenuti anche in aula per addivenire ad ulteriori compromessi, l'ultimo dei quali sull'art. 41, ha portato ad elaborare un testo che rileggendolo un domani nella sua stesura completa e definitiva, rivelerà sicuramente delle contraddizioni, dovute al fatto di un metodo di lavorare che non è sicuramente il migliore per approvare provvedimenti di legge coerenti e non in contraddizione con i loro stessi articoli.

Ragion per cui, ponendo sul piatto della bilancia gli elementi positivi e quelli negativi, non ci sentiamo di dare un giudizio nè in un senso, nè nell'altro e giustifichiamo così il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Duca.

DUCA: Credo che questo passaggio che conclude un lavoro spesso defaticante ed abbastanza complesso, nel tentativo di mediare realtà che hanno visto anche in questa sede esigenze diverse tra quelle della provincia di Bolzano e quelle della Provincia di Trento, rispetto anche a questo tema della riforma dei comuni, sia un passaggio importante e positivo, perché ci consente di vedere la traduzione regionale e provinciale di due provvedimenti di legge piuttosto importanti, uno relativo all'attuazione della 241 e questa della riforma del sistema delle autonomie locali.

Andiamo nella direzione giusta del rafforzamento delle comunità locali, rafforzamento di cui l'autonomia statutaria è un passaggio importante, ma soprattutto rafforzamento che nasce anche dalla possibilità di poter autorizzare alcuni nuovi strumenti di cooperazione intercomunale, che renderanno la nostra struttura comunale, spesso fragile come entità a se stante, attraverso questi strumenti la possibilità di coordinare servizi ed interventi che oggi non è possibile fare.

Altra questione molto importante è che la legge per la prima volta fissa dei chiari principi di separazione tra ruolo politico e di gestione e da questo punto di vista realizza una parte importante di quella riforma della struttura pubblica che va ripercorsa anche a livelli diversi.

Per quanto riguarda la Provincia di Trento questa legge offre un quadro ordinamentale

finalmente certo, rispetto al quale è possibile muoversi per far quel riassetto di autonomia del quale da tanto tempo si parla e che vede anche la Giunta provinciale impegnata con delle proposte che non possono non tener conto di questa legge che fa da sponda rispetto a passaggi importanti, come il discorso della riforma delle comunità montane, la possibilità di ricorrere a consorzi e unione di comuni nella direzione di un riordino del sistema autonomistico.

Quindi una valutazione complessivamente positiva che rafforza l'autonomia ed il sistema dei poteri locali.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Pinter.

PINTER: Signor Presidente, devo dire che ho avuto il primo impatto con questa assemblea regionale proprio nella discussione di una legge che ritengo molto importante, anche per la mia pluriennale esperienza di consigliere comunale.

Devo dire che sono rimasto profondamente deluso, sia per il contenuto finale di questa legge, sia per le modalità con le quali questa assemblea ha affrontato e discusso questa proposta di legge.

Con tutto il rispetto per l'assemblea, credo sia stata una delle discussioni più sprecone e disordinate e per alcuni versi nei suoi risultati più precondizionata di quant'altra assemblea abbia avuto modo di potermi confrontare.

Per cui credo che il risultato finale, soltanto per alcuni aspetti parziali, se non addirittura marginali, ha trovato una modifica a seguito del concorso delle forze presenti in questo Consiglio e a maggior ragione, essendo questo condizionamento politico ed essendo raggiunti scarsi risultati di modifica della proposta iniziale, sia in termini innovativi rispetto alla legge 141 nazionale, ritengo che il ritardo con il quale questo Consiglio approva questa legge è assolutamente ingiustificato, anzi è vergognoso, anche perché le aspettative che le amministrazioni locali avevano nei confronti di questa legge, evidentemente non sono stati rispettati.

Da questo punto di vista si riflette una situazione che è anche nazionale, rispetto alla discussione sulle autonomie locali. In tutti questi anni abbiamo, come amministratori locali, avuto molte aspettative nei confronti di possibilità di innovazione dell'ordinamento delle autonomie locali e anche molte frustrazioni, perché ogni segnale di novità che proveniva dal legislatore nazionale, trovava un provvedimento governativo che negava il carattere innovatore delle proposte stesse.

Credo quindi che da questo punto di vista anche questa riforma sostanzialmente delude le aspettative di chi puntava ad un rafforzamento delle autonomie locali, di chi pensava che da questa legge potesse emergere un quadro istituzionale profondamente modificato.

Ci sono delle modifiche, ma intanto credo di sottolineare che, a differenza di quanto ha detto il cons. Leveghi, il necessario completamento di questa riforma legislativa non è tanto la riforma elettorale, bensì la riforma istituzionale, nel senso che la stessa proposta, della quale in provincia di Trento si sta discutendo, contempla la modifica di una situazione assurda, che vede oggi concedere alle autonomie comunali le competenze, ma per grazia ricevuta da parte della delega delle Province nell'ambito delle materie di competenza primaria previste dallo Statuto.

E' questa una situazione denunciata da anni di scandalosa arretratezza della nostra regione, rispetto al grado di autonomia delle amministrazioni comunali, un'insopportabile situazione di accentramento e di mancanza di rispetto delle autonomie e delle assemblee locali.

Credo in questo di associarmi a quei colleghi che hanno detto che questa legge è una tra le peggiori di recepimento della 141 nazionale, anche perché la situazione precedente, in termini proprio di riconoscimento, di competenza e di funzioni amministrazioni comunali è una delle situazioni peggiori che abbiamo sul territorio nazionale.

Credo che gli elementi caratterizzanti sono stati stabiliti nei primi articoli di questa

legge e per alcuni versi hanno reso inutile il dibattito successivo, se non per aspetti marginali, per cui io stesso mi sono ritenuto esonerato...

PRESIDENTE: Scusi un attimo cons. Pinter, prego i consiglieri di fare silenzio!

PINTER: Sono abituato, non ci faccio caso!

PRESIDENTE: Ci faccio caso io che presiedo l'aula!

PINTER: La ringrazio per l'attenzione Presidente, ma evidentemente questa istituzione è largamente imbalsamata e quindi inutile, per alcuni aspetti e lo dimostra il grado del dibattito assembleare.

Dicevo che i contenuti precipui di questa legge si sono visti nei primi articoli, laddove la ripartizione delle funzioni delle competenze tra esecutivo e consiglio comunale ha spostato fortemente l'accento sul momento esecutivo ed in questo c'è un elemento di esigenza reale, laddove si tolgono ai consigli comunali delle competenze di secondo piano, ripetitive, di amministrazione ordinaria, ma che sono penalizzanti per le assemblee, laddove tolgono possibilità di discussione puntuale su aspetti importanti per le comunità locali.

Di questo ne abbiamo avuto una sanzione, laddove anche al cittadino viene tolta la previsione dell'istituto del referendum come possibilità di controllo rispetto agli atti dell'amministrazione stessa.

Credo inoltre che sia negativa la previsione degli amministratori chiamati al di fuori dell'elezione e cioè degli assessori esterni, in quanto riconsegna nelle mani dei partiti la possibilità di nomina al di fuori di un qualsiasi controllo popolare.

Credo che invece doveva spostarsi l'asse delle responsabilità anche nei confronti della struttura delle amministrazioni, certo ci sono delle novità per quanto riguarda i dirigenti, ma credo che queste novità siano inadeguate, perché oggi credo sia giusto chiedere maggiore responsabilità agli apparati della pubblica amministrazione e non soltanto al momento politico che guida la pubblica amministrazione.

Credo quindi che anche il fatto di aver impedito che si prevedessero aspetti innovativi importanti, relativi agli statuti, con la scusa della maggiore autonomia data alle amministrazioni comunali, abbia tolto una chance di possibilità di indicazione di carattere innovativo rispetto ad alcuni elementi portanti dell'istituto degli statuti, che pure ritengo importante, ma che evidentemente in questo modo viene dato alla discrezionalità di maggioranze, che non è detto si registrino su una comune sensibilità.

Lo stesso potrei dire per quanto riguarda l'istituto della sfiducia costruttiva, che risulta penalizzante per un'azione di controllo da parte dell'assemblea dei consigli e questo rafforza ulteriormente la condizione di chi vede in questa riforma una penalizzazione del ruolo delle minoranze.

Sulla base di queste schematicissime considerazioni, credo che non si possa che ritenere parziale l'aspetto innovativo di questa riforma, certamente utile per molti aspetti, ma condizionato pesantemente dall'incapacità di cogliere le occasioni che pure la 141 lasciava per caratterizzare l'ordinamento dei comuni della nostra regione in senso progressivo e migliore rispetto alla situazione nazionale.

Credo si sia sprecata un'occasione importante e doppiamente perché ci sono voluti due anni per un provvedimento per il quale erano sufficienti due mesi di discussione e di ragionamento. Il voto quindi del sottoscritto non può che essere negativo, perché sono state deluse le aspettative di autonomia degli amministratori e delle comunità locali.

PRESIDENTE: Nessun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto. Prego distribuire le schede per

la votazione a scrutinio segreto.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	43
schede favorevoli	24
schede contrarie	10
schede bianche	9

Il Consiglio approva.

Comunico al Consiglio che, come era previsto dall'avviso di convocazione, ad esaurimento di questo punto all'ordine del giorno, il Presidente si era impegnato di chiudere i lavori.

La seduta è tolta.

(ore 18.10)

